

CCCLX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDICE	PAG.	PAG.
Sul processo verbale:		TARGETTI 13992
BELLONI 13975, 13976		MARZI 13994
PRESIDENTE 13976		FERRANDI 13995
Congedi:		DIAZ LAURA 13996
PRESIDENTE 13976		BELLONI 14001
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):		TONENGO 14001
PRESIDENTE 13976		NATOLI ALDO 14002
Per la laurea « honoris causa » conferita dalla Sorbona al Presidente della Repubblica:		ROCCHETTI 14003
MARTINO GAETANO 13976		Votazioni segrete:
SPATARO 13977		PRESIDENTE 13983, 14005
MONDOLFO 13977		Sui lavori della Camera:
BELLONI 13977		PRESIDENTE 14004
FERRANDI 13978		Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):
GIOLITTI 13978		PRESIDENTE 14004
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i> 13978		Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):
PRESIDENTE 13978		PRESIDENTE 14004
Disegni di legge (Presentazione):		Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio):
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i> 13978		PRESIDENTE 14006
PRESIDENTE 13978		
Disegno di legge (Approvazione degli articoli e approvazione finale):		La seduta comincia alle 16.
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (105). . 13978		SULLO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.
PRESIDENTE 13978, 13979, 13987		Sul processo verbale.
PAOLUCCI 13978, 13979, 13999		BELLONI. Chiedo di parlare sul processo verbale.
AVANZINI 13980, 13998		PRESIDENTE. La prego di indicare il motivo.
SERBANDINI 13983		
CAPALOZZA 13989		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

BELLONI. Per un rilievo a proposito dell'annunzio, dato ieri a chiusura di seduta, di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BELLONI. Vorrei fare presente una questione che da me è stata già sollevata in aula, ma — mi sembra — senza risultato: esiste o non esiste una norma del nostro regolamento che fa obbligo al Governo di rispondere entro dieci giorni alle interrogazioni che chiedono la risposta scritta? Prima erano sette giorni, poi li abbiamo portati a dieci; li dobbiamo portare a mille? Si risponde ad una parte delle interrogazioni, evidentemente a quelle per cui è più facile la risposta; ma ci sono interrogazioni di evidente carattere urgente; come quella mia ultima del 20 ottobre sugli abbonamenti ferroviari agli studenti, alla quale non si risponde. Ho già avuto occasione di pregare la Presidenza di insistere, perché si rispondesse a tale interrogazione. È richiesta di evidentissima urgenza, ma il Governo non risponde.

Ho l'impressione che qui ci sia qualche cosa che non va in seno alla burocrazia che il potere politico deve controllare. Questa burocrazia ha fatto fare figure non invidiabili allo stesso presidente del Consiglio, che si è impegnato più volte, ed anche qui in aula, a che la norma del regolamento di cui parlo fosse osservata e avesse osservanza continua. Ora, se io avessi l'impressione che gli organi che sovrintendono al Ministero delle comunicazioni fossero intenti ad indagare gli eventuali illeciti rapporti delle compagnie monopolistiche nel campo della direzione dei trasporti, mi adatterei; ma così non è: ho l'impressione che non si voglia rispondere o che si voglia rispondere solo quando non c'è più niente da dire, o non serve più.

Vorrei quindi pregare la Presidenza di dire una parola su questa questione e di volere richiamare il Governo all'osservanza di questo punto del regolamento della Camera, oppure di metterci in condizione di annullare questa disposizione del regolamento, che è assolutamente irrisoria, in quanto non permette il controllo del potere politico sull'attività del potere amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevole Belloni, non ho che da ripetere che tutte le volte che mi sono stati segnalati casi di urgenza nelle risposte scritte ad interrogazioni mi sono fatto parte diligente presso il Governo per sollecitarle, e che, anche indipendentemente da segnalazioni, più di una volta ho richiamato il Governo al rispetto del termine

regolamentare dei dieci giorni. Rinnoverò questo invito condividendo l'opinione che, effettivamente, quando le risposte giungono a molta distanza di tempo, il ritardo annulla o riduce di molto il potere di controllo che il Parlamento ha sull'azione governativa.

BELLONI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carratelli, Foderaro, Larussa, Manzini, Pallenzona, Scoca e Vigo.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta » (978);

« Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali » (919);

« Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli annunci legali delle provincie » (920);

« Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149 » (921).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per la laurea « honoris causa » conferita dalla Sorbona al Presidente della Repubblica.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Giunge ora notizia dell'avvenuto conferimento, nei giorni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

passati, nell'aula magna della Sorbona della laurea *honoris causa* a Luigi Einaudi. È questo un avvenimento lieto che va a parer mio rilevato; esso non ha avuto finora che scarso rilievo nel paese, probabilmente, anzi quasi certamente, per la ben nota naturale eccessiva modestia del Presidente della Repubblica italiana. È un avvenimento al quale noi siamo molto sensibili. Molto sensibili siamo a che venga riconosciuto il merito scientifico del massimo economista italiano e che venga riconosciuto in una forma che, oserci dire, non è soltanto poco comune, ma addirittura assai rara. Rarissimi sono infatti i casi di lauree *honoris causa* attribuite dalla Sorbona a studiosi stranieri. Siamo sensibili inoltre a quello che evidentemente ha voluto essere un omaggio all'uomo politico Luigi Einaudi, e dico questo non soltanto per ciò che riguarda noi liberali, che abbiamo — come era naturale — apprezzato il caloroso omaggio reso dal professor Juliot de la Morandière, il quale ebbe a leggere l'elogio del neo dottore, a quello che egli definì « il difensore per antonomasia del liberalismo in tutte le sue forme », ma per noi tutti appartenenti alle diverse correnti politiche del nostro paese, i quali vediamo reso omaggio meritato a quest'uomo dalla apparenza semplice e bonaria, che con tanta austerità, con tanta dignità e con tanta nobiltà occupa il posto di primo cittadino della Repubblica italiana. Siamo sensibili ancor più al significato che si è voluto dare a questa manifestazione: il significato di un pegno, di una prova dell'amicizia franco-italiana.

La manifestazione fu infatti particolarmente solenne, e per la presenza del Presidente della Repubblica Vincent Auriol, e per quella del ministro della pubblica istruzione, Yvon Delbos, e dei rappresentanti delle due Assemblee legislative.

Io credo, onorevole Presidente, che senza errore interpreto il pensiero di tutti i colleghi, rivolgendo a lei la preghiera di voler far conoscere al Presidente della Repubblica italiana il compiacimento vivo, sincero ed unanime della Camera dei deputati. (*Vivi, generali applausi*).

SPATARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 5 novembre Luigi Einaudi ha concluso la sua lunga e luminosa carriera universitaria tenendo all'università di Torino l'ultima sua lezione in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. Chi come me ha avuto l'onore di assistere a quella ceri-

monia, semplice ed austera, secondo lo stile di Luigi Einaudi, ha potuto constatare la sincera commozione del popolo torinese, che in quel momento rappresentava l'anima di tutti gli italiani. Graditissima, dunque, è giunta al popolo italiano la notizia che nel momento in cui Luigi Einaudi sta per essere acclamato professore emerito delle nostre università, sia venuto a lui l'alto riconoscimento della gloriosa università della Sorbona. Questo riconoscimento vuol dire omaggio allo studioso insigne che è stato maestro a molte generazioni, non soltanto delle discipline economiche, ma anche di quei principi di libertà per cui egli seppe affrontare anche l'esilio. Questa solidarietà che viene dal mondo culturale e politico francese, onorevoli colleghi, non può non trovare, concordi il Parlamento ed il popolo italiano, e mi associo perciò a nome del gruppo della democrazia cristiana alla proposta che ha fatto l'onorevole Martino. (*Generali applausi*).

MONDOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. A nome del gruppo di unità socialista mi associo molto cordialmente alle parole di meritato omaggio reso qui a Luigi Einaudi. Noi che lo abbiamo avuto in più occasioni avversario delle nostre dottrine, delle nostre iniziative, abbiamo sempre tuttavia apprezzato in lui la grande lealtà e la nobiltà a cui ispirava i suoi atteggiamenti anche combattendoci; e abbiamo soprattutto ammirato, nel periodo di tempo in cui egli fu ministro, la fermezza con la quale egli difese i pubblici interessi contro ogni aggressione di interessi particolari.

Salutiamo, quindi, in Luigi Einaudi, un grande maestro non solo di economia e di dottrina, ma un grande maestro soprattutto di vita, e prendiamo atto anche noi con vivo compiacimento della manifestazione di solidarietà fra paesi diversi che è implicita nell'omaggio reso alla dottrina, all'esperienza, alla vita del primo cittadino della Repubblica italiana. (*Generali applausi*).

BELLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Anche il gruppo repubblicano, si associa, e con tanta maggiore letizia, in quanto si constata che, da quando l'Italia si è data la possibilità di un Capo dello Stato elettivo, abbiamo anche l'orgoglio e la soddisfazione di vedere nell'ufficio che presiede ai destini del nostro paese uomini non solo di eminente dignità morale, ma anche di altissima dignità intellettuale. (*Generali applausi*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Aggiunga, signor Presidente, attraverso il messaggio che ella porterà al Presidente della Repubblica, l'espressione di compiacimento anche del gruppo parlamentare del partito socialista italiano, il quale sente con intenso fervore la soddisfazione legittima che giunge al nostro paese, al Parlamento, che con i suoi voti ha chiamato alla Presidenza della Repubblica Luigi Einaudi, a tutto il popolo italiano, per la notizia di un riconoscimento tanto singolare quanto meritato, che fa rivolgere a Luigi Einaudi il deferente pensiero della nazione. *(Generali applausi)*.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. A nome del gruppo comunista mi associo alle parole pronunciate in questa Camera per illustrare il significato della laurea *ad honorem* che l'università della Sorbona ha conferito a Luigi Einaudi. *(Generali applausi)*.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo sono lieto di associarmi al compiacimento che da tutti i settori della Camera è stato espresso per il conferimento di questo attestato, che la Repubblica francese, attraverso la sua più alta università, ha voluto dare al Presidente della Repubblica italiana. *(Generali applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nessun incarico potrebbe essermi, anche personalmente, più gradito di quello proposto dall'onorevole Martino e ratificato dal consenso unanime della Camera.

Sarò lieto di esprimere al Presidente della Repubblica il compiacimento della Camera, perché non soltanto il valore scientifico di Luigi Einaudi, ma anche la probità del suo intelletto e della sua vita hanno avuto il riconoscimento più alto che una nazione amica come la Francia potesse accordare; riconoscimento che è anche auspicio di una amicizia sempre più intima fra i due popoli latini. *(Vivissimi, generali applausi)*.

Presentazione di disegni di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del presidente del Consiglio ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Proroga di provvidenze a favore del teatro »;

« Norme sulla cinematografia ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Come la Camera ha udito il Governo chiede l'urgenza per entrambi i provvedimenti. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di articoli e approvazione finale del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione di articoli e l'approvazione finale del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

Come la Camera ricorda, la III Commissione permanente ha ultimato la formulazione definitiva degli articoli da 14 a 48 di questo disegno di legge, deferitale dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1949. Il relativo fascicolo è stato stampato e distribuito. A norma dell'articolo 85 del regolamento, l'Assemblea dovrà ora procedere alla votazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli e alla votazione finale, con dichiarazioni di voto, del complesso della legge.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale, intesa ad invalidare l'operato della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo ricordarle che è già in vigore il disposto dell'articolo 85 del regolamento, che fu approvato come articolo 83-b (salvo il coordinamento) nella seduta del 15 corrente. Le modifiche al regolamento, infatti, entrano in vigore il giorno stesso nel quale la Camera le approva.

Ora, a tenore del disposto dell'articolo 85, nessuna obiezione pregiudiziale può essere più sollevata; la Camera non può che votare i singoli articoli senza discussione e quindi procedere alla votazione finale del complesso della legge con dichiarazioni di voto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Ella chiede ora di parlare per una questione pregiudiziale: ma non posso darle facoltà di parlare a questo titolo, poiché, a norma dell'articolo 89 del regolamento, la questione pregiudiziale deve essere proposta «prima che si entri o che si continui nella discussione della legge». La legge in esame è stata già discussa, e ora si tratta soltanto di votarla.

PAOLUCCI. Io mi permetto, signor Presidente, di dissentire dal suo autorevole parere. Pur non ignorando che ella si richiama a una norma regolamentare ormai in vigore, la faccio presente, signor Presidente, che, quando fu dalla Camera concessa quella specie di delega alla Commissione di giustizia, questa norma non era ancora in vigore. L'articolo 93 del vecchio regolamento (ora articolo 89 da lei richiamato) deve essere pur coordinato con il nuovo articolo 85.

Io non intendo risollevar ora la questione che sollevai nella seduta del 23 luglio: se cioè avesse potuto l'Assemblea conferire o meno questa specie di delega alla Commissione. Sostengo invece che la Commissione — allorché nella seduta del 20 settembre io feci formale istanza (corredata, per iscritto, anche dalle firme di 65 deputati) che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione, venisse rinviato all'Assemblea l'esame del disegno di legge — doveva accogliere la mia richiesta. Perciò io invalido l'operato della Commissione e chiedo che la Camera si pronuncj su questa mia eccezione che, in definitiva, mira ad impedire il passaggio alla votazione degli articoli.

È un caso nuovo che si è verificato. Non possiamo arrivare all'assurdo che, quando una nullità si sia verificata nei lavori di una Commissione, questa nullità non si possa denunciare, non si possa eccepire davanti all'Assemblea; credo che la Camera debba pronunciarsi su questo argomento, che è grave, soprattutto perché — ripeto — le vecchie norme regolamentari debbono, logicamente, essere coordinate con le nuove.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, non posso considerare la questione da lei sollevata altrimenti che come un richiamo al regolamento.

PAOLUCCI. Sta bene. Chiedo di chiarirlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Io sostengo che, non vigendo ancora l'attuale articolo 85 del regolamento, la deliberazione dell'Assemblea del 23 luglio scorso non poteva non essere subordinata alla riserva di cui al terzo comma dell'articolo 72 delle Costituzione, per cui il disegno di legge deferito a una Commis-

sione in sede legislativa è rimesso all'Assemblea, fino al momento della sua approvazione definitiva, «in ogni caso», quando ne sia fatta richiesta da una minoranza qualificata. Quando vi fosse stata una richiesta di tal genere, specie da parte di un decimo dei componenti della Camera, in questa stessa richiesta sarebbe stata contenuta la revoca della deliberazione di deferimento.

È il caso ammesso anche dalle leggi fondamentali, dallo stesso codice civile, la revoca esplicita del mandato; revoca che si esplica, nel nostro caso, attraverso la richiesta, fatta secondo l'articolo 72 della Costituzione, da oltre un decimo dei membri dell'Assemblea. È la Camera, in altre parole, che manifesta la volontà di voler provvedere essa stessa alla discussione e redazione degli articoli di un disegno di legge, revocando la facoltà prima conferita ad una Commissione. Questa fu la mia richiesta in seno alla III Commissione e che la Commissione stessa non volle accettare, ritenendola improponibile.

PRESIDENTE. Codesta questione, onorevole Paolucci, è già stata sollevata e, almeno in parte, discussa. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione, che ella ha invocato, prevede l'ipotesi che la Camera rinunci *ab initio* alla discussione di un disegno di legge e lo deferisca ad una Commissione in sede legislativa. Si comprende in questa ipotesi la garanzia rappresentata dalla facoltà secondo la quale un quinto della Commissione o un decimo dei componenti della Camera possono portare alla discussione dell'Assemblea il disegno di legge.

Ma qui il caso è completamente diverso, ed il suo errore è appunto quello di porlo sullo stesso piano dell'altro. Qui infatti la Camera ha prima proceduto ad amplissima discussione generale, poi ha discusso e approvato i primi 13 articoli, nei quali essa ha ritenuto che fossero contenuti i principi fondamentali della legge, dopo di che, ritenuto che gli articoli successivi non fossero che una derivazione tecnica degli articoli fondamentali già approvati, ha deciso di rinviarne la formulazione definitiva alla Commissione.

Quanto alla III Commissione, la sua posizione è, a mio avviso, estremamente chiara.

La III Commissione fu investita dall'Assemblea del compito di procedere alla formulazione definitiva degli articoli non ancora approvati dall'Assemblea stessa. Nella prima seduta della III Commissione a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

ciò destinata, l'onorevole Paolucci presentò una domanda, corredata del necessario numero di firme, per il ritorno del disegno di legge all'Assemblea. La domanda fu fondata sul disposto del terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione. Ora, a parte le già esposte considerazioni di merito, per cui non vi è contrasto fra la procedura adottata per la legge sulle locazioni, ora codificata nel regolamento, e il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione; a parte che la domanda dell'onorevole Paolucci non era confortata da alcun fatto nuovo che potesse far considerare l'opportunità di una revoca della deliberazione dell'Assemblea; appare evidente che la III Commissione non poteva non considerare improponibile davanti ad essa una richiesta intesa, appunto, a revocare una deliberazione dell'Assemblea, adottata in una ipotesi del tutto nuova, non prevista dall'articolo 72 della Costituzione. Non ha pertanto fondamento, a mio giudizio, il richiamo al regolamento, sia se lo si consideri come fondato su una inesistente violazione di norme costituzionali o di regolamento da parte della III Commissione, sia se lo si riguardi sotto il punto di vista dello *status* regolamentare della Camera prima e dopo l'approvazione delle recenti modificazioni al regolamento.

Tuttavia, se ella insiste, onorevole Paolucci, interpellero la Camera sul suo richiamo al regolamento.

PAOLUCCI. Insisto.

AVANZINI. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Desidero contestare all'onorevole Paolucci che la III Commissione abbia respinto la pregiudiziale proposta in sua sede senza che la pregiudiziale stessa sia stata discussa. In quella sede fu osservato quello che oggi l'onorevole Presidente, con squisito senso giuridico, ha rilevato: e particolarmente che noi vertivamo un caso diverso da quello individuato dall'articolo 72. Noi osservammo anche allora che l'articolo 72 doveva intendersi applicabile a disegni e a proposte di legge neppure deliberate dall'Assemblea. Il caso era nuovo; l'Assemblea aveva, nei suoi principi fondamentali, già discusso la legge sulle locazioni di immobili urbani. Aveva quindi demandato — con una forma evidente di delegazione (e ciò nell'esercizio del suo potere sovrano) — alla Commissione la elaborazione ulteriore degli articoli: non vi era quindi ragione alcuna che la legge fosse restituita su una preliminare istanza

dell'opposizione, all'Assemblea. Infatti, secondo lo stesso articolo 72, la Commissione, così come è costituita, rappresenta nelle sue aliquote anche l'opposizione: è — oserei dire — in miniatura la Camera stessa.

Ora, che cosa sarebbe accaduto se la pregiudiziale avanzata dalla opposizione fosse stata accolta? La Commissione, che — come ho detto — è rappresentanza della Camera, sarebbe andata, contro il voto della Camera stessa. Un conflitto dunque assurdo e impossibile. Sarebbe stato necessario che in seno alla Commissione (ed è qui dove l'opposizione non è stata abile), si fosse giunti alla discussione di un articolo, di un emendamento, e che l'articolo non fosse stato approvato o l'emendamento accolto. Forse, in questo caso, sarebbe stato comprensibile l'appello all'articolo 72 della Costituzione, perché la legge ritornasse alla Camera. Così non è stato: subito, all'inizio della discussione, voi avete riproposto la rimessione della discussione della legge all'Assemblea. In tale situazione, e richiamandoci proprio alla Costituzione, noi riteniamo che oggi il richiamo al regolamento proposto dall'onorevole Paolucci debba essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il richiamo al regolamento proposto dall'onorevole Paolucci.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dei singoli articoli. Si dia lettura dell'articolo 13.

SULLO, *Segretario*, legge:

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i limiti di legge l'aumento sarà determinato dall'accordo delle parti o, in mancanza, dalla Sezione specializzata della pretura di cui all'articolo 25. Questa provvede in merito, tenendo conto delle circostanze di fatto relative soprattutto alla posizione economica del locatore e del conduttore, alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni dell'immobile e alla misura del canone corrisposto.

Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, non inferiore ai minimi di legge, salvo eventuali conguagli.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

SULLO, *Segretario*, legge:

Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura:

1°) dal 50 al 100 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali;

2°) dal 100 al 200 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali;

3°) dal 100 al 250 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il proprietario non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 19.

Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di soggiorno e turismo è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, sempreché la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.

Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata.

Entro i limiti di legge, l'aumento supplementare sarà determinato dall'accordo delle parti e, in mancanza, dalla Sezione specializzata della pretura, di cui all'articolo 25. Questa, nel determinare la misura dell'aumento supplementare, terrà particolarmente conto della località in cui si trova l'immobile, della ubicazione di questo, della data in cui la pigione è stata stabilita, delle condizioni economiche dell'inquilino, del reddito che egli ritrae dalla sublocazione e del numero dei locali utili sublocati.

L'aumento supplementare può essere ridotto sino al venti per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione.

L'aumento supplementare può, invece, essere nella misura del trenta per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entità di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso

Sino alla decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta e, in ogni caso, secondo i minimi di legge, salvo eventuali conguagli, sempreché non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.

L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno in cui l'inquilino dà notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

SULLO, *Segretario*, legge:

Quando si apportino all'immobile importanti ed improrogabili opere di riparazione o di riattamento, necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o comunque per evitare maggiori danni che ne compromettano la efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, il locatore può chiedere al conduttore un aumento supplementare sul canone risultante dall'applicazione della presente legge e tale da assicurarli l'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità per risarcimento dei danni di guerra ed i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione o di riattamento, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 10, ultimo comma, del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sostituita alla competenza della commissione arbitrale quella della Sezione specializzata della pretura, di cui all'articolo 25 della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

SULLO, *Segretario*, legge:

Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori:

1°) dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti dal servizio di pulizia e da quello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

di portierato nella misura e nei modi previsti dall'articolo 6, comma primo, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e dei decreti legislativi 9 marzo 1948, n. 355, e 15 aprile 1948, n. 628;

2°) dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943;

3°) delle maggiori spese rispetto a quelle sostenute al 27 febbraio 1947, per la fornitura dell'acqua e della luce;

4°) delle maggiori spese sostenute per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, rispetto a quelle sussistenti all'8 settembre 1943.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

SULLO, *Segretario*, legge:

L'inquilino, che si vale della facoltà di sublocare l'immobile locato in conformità o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore non oltre il decimo giorno dalla conclusione della sublocazione, indicando la durata del contratto e il numero dei locali utili sublocati.

Il subinquilino ha facoltà di sostituirsi all'inquilino nella comunicazione di cui al comma precedente.

Nei casi di cui sopra, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della sublocazione, allorché agisce per il rilascio dell'immobile locato ai sensi degli articoli 2 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

SULLO, *Segretario*, legge:

Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell'inquilino o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme all'inquilino.

Non è permessa la sublocazione per uso diverso da quello di abitazione, salvo il consenso del locatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

SULLO, *Segretario*, legge:

In ogni caso di sublocazione, il locatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto:

1°) se il conduttore o il subconduttore ha ommesso di fare la comunicazione prescritta dall'articolo 17, nonostante diffida del locatore e decorsi quindici giorni da questa;

2°) se il conduttore, in difetto di veridica comunicazione del subconduttore entro il termine utile concesso al conduttore ai sensi del n. 1° di questo articolo, ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero;

3°) se il conduttore, senza esservi autorizzato, ha sublocato l'immobile per uso diverso da quello di abitazione;

4°) se il conduttore pratica abitualmente la sublocazione a giornate, in deroga ai patti contrattuali.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

SULLO, *Segretario*, legge:

La disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

SULLO, *Segretario*, legge:

Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, continua ad avere applicazione la norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data.

I limiti si computano sui canoni risultanti dall'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

SULLO, *Segretario*, legge:

Le disposizioni dei capi II e III si applicano anche ai corrispettivi per la locazione e sublocazione di camere mobiliate da parte di affittacamere e per la locazione e sublocazione di camere con pensione familiare. In tali casi il prezzo dei servizi accessori ed eventualmente della pensione deve essere stabilito separatamente da quello delle camere.

I corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi accessori sono stabiliti, per ciascuna delle categorie nelle quali gli affittacamere sono classificati a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1111 e successive modificazioni, con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

SULLO, *Segretario*, legge:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI
AI CAPI PRECEDENTI

ART. 23.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i rapporti di locazione e di sublocazione si applicano anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato commissariato governativo degli alloggi. Ai casi di esclusione di proroga contemplati dall'articolo 2 della presente legge si aggiungono quelli in relazione ai quali, a' termini dell'articolo 15, comma terzo, del decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 425, è contemplata la revoca dell'assegnazione.

SERBANDINI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo articolo.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo 23, testé letto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	278
Maggioranza	140
Voti favorevoli	216
Voti contrari	62

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelini — Arcangeli — Aimosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Bartole — Basile — Belloni — Bellucci — Benvenuti — Bernadineti — Bertola — Bettinotti — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bovetti — Brusasca — Burato.

Cagnasso — Calamandrei — Calasso Giuseppe — Calosso Umberto — Cappi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cecconi — Cerabona — Chatrian — Chiamello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Cicerone — Cimenti — Ciufoli — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Dominedò — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Germani — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giglitti — Giovannini — Girolami — Gonella — Gotelli Angela — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Griffone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele.

Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone-
Marchesano — Lettieri — Lombardi Carlo —
Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia —
Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza —
Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Maniera —
Mannironi — Marabini — Marengi — Mar-
tinelli — Martino Gaetano — Marzarotto —
Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mat-
tei — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Cres-
cenzo — Meda Luigi — Melloni Mario —
Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti —
Miceli — Micheli — Mieville — Migliori —
Monterisi — Monticelli — Montini — Moro
Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo
Lino — Mürdaca.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negrari —
Negri — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pal-
mieri — Parente — Pella — Perlingieri —
Perrone Capano — Perrotti — Petrilli — Pe-
trone — Petrucci — Piasenti Paride — Pie-
raccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pi-
gnatelli — Pino — Polano — Pollastrini
Elettra — Ponti — Proia.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio
D'Acì — Repossi — Resta — Ricci Giuseppe
— Ricciardi — Riccio Stefano — Rivera —
Rocchetti — Roselli — Russo Carlo — Russo
Perez.

Sailis — Salerno — Salvatore — Sammar-
tino — Sampietro Umberto — Sannicolò —
Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini —
Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Se-
gni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo
— Serbandini — Simonini — Sodano — Spa-
taro — Spiazzi — Stella — Storchi — Sullo
— Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado
— Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba —
Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato —
Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi Fer-
dinando — Tudisco — Turco Vincenzo.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venego-
ni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicen-
tini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Vocino.
Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Andreotti.

Calcagno — Cappugi — Carratelli.

Delle Fave.

Facchin — Firrao — Foderaro.

Giannini Guglielmo — Giordani.

Larussa.

Manuel-Gismondi — Manzini — Murgia
Pallenzona — Pastore — Pera — Pertusio.
Rumor.

Sabatini — Saggin — Scoca.

Vigo.

**Si riprende la votazione di articoli del disegno
di legge sulle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani.**

PRESIDENTE. Proseguiamo nella vota-
zione degli articoli. Si dia lettura dell'arti-
colo 24.

SULLO, *Segretario*, legge:

È nullo l'obbligo imposto al conduttore o
al subconduttore dal locatore o dal condut-
tore uscente:

1°) di adempiere, oltre al pagamento del-
la pigione, ad altre prestazioni a titolo di
buon ingresso o di buona uscita, qualunque
sia la persona a favore della quale la presta-
zione è promessa e comunque questa sia dis-
simulata;

2°) di acquistare mobili, come condizione
per la cessazione di un contratto di locazione
in corso, qualunque sia la persona verso la
quale l'obbligo è assunto e comunque tale
acquisto sia dissimulato.

Le somme pagate per alcuna delle cause
previste dal comma precedente, se corrispo-
ste al locatore o al sublocatore, possono essere
computate in conto di pigione e, in ogni caso,
possono essere ripetute fino a un anno dopo
la riconsegna della cosa locata: se corrisposte
al conduttore uscente, possono essere ripetute
entro sei mesi dal pagamento. Nel caso pre-
visto dal n. 2° del comma anzidetto, il con-
duttore o il subconduttore è tenuto alla resti-
tuzione dei mobili all'atto in cui gli viene re-
stituito il prezzo.

Chiunque ottiene il pagamento di somme
per alcuna delle cause previste dal primo
comma è punito con la multa da lire cinquan-
tamila a lire duecentomila.

Nei casi previsti dal presente articolo si
procede a querela di parte.

Le limitazioni imposte col presente artico-
lo si applicano soltanto alle locazioni soggette
al regime di proroga.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

SULLO, *Segretario*, legge:

Presso ogni pretura è costituita, con de-
creto del presidente del tribunale, entro trenta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una Sezione specializzata, composta del pretore, che la presiede, di un proprietario di immobili urbani affittati e di un inquilino che non sia anche proprietario di case. Il proprietario e l'inquilino sono scelti tra persone di indiscussa probità e rettitudine.

Con le modalità di cui sopra sono nominati due membri supplenti, di cui uno proprietario e uno inquilino.

Qualora se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale può costituire più Sezioni specializzate.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

SULLO, *Segretario*, legge:

Il presidente del tribunale, ove lo ritenga indispensabile per le esigenze del servizio, ha facoltà di applicare alle preture, per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per la presidenza della Sezione specializzata, magistrati di grado non superiore a giudice, addetti al tribunale, anche in soprannumero alla pianta organica della pretura.

I magistrati applicati a termini del comma precedente continuano ad esercitare le loro normali funzioni presso il tribunale.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

SULLO, *Segretario*, legge:

Alla Sezione specializzata della pretura del luogo dove è situato l'immobile sono devolute le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonché le controversie previste nell'articolo 39.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

SULLO, *Segretario*, legge:

Il procedimento innanzi alla Sezione specializzata della pretura si inizia con ricorso, in calce al quale il presidente fissa la data per la comparizione delle parti.

La Sezione regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto applica-

bili, le disposizioni degli articoli 291 e seguenti del codice di procedura civile.

La Sezione deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi possono essere richiesti all'ufficio del Genio civile o all'ufficio tecnico comunale.

La sentenza è deliberata a maggioranza di voti dai componenti della Sezione, riuniti in camera di consiglio. Essa deve contenere la indicazione delle parti, la esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e le sottoscrizioni del presidente e del cancelliere.

La Sezione specializzata può concedere anche d'ufficio il patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

Contro le decisioni della Sezione specializzata è ammesso soltanto ricorso alla Corte di cassazione, per i motivi di cui all'articolo 360 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

SULLO, *Segretario*, legge:

Gli atti del procedimento innanzi alla Sezione specializzata e il rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto.

Le spese per sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

SULLO, *Segretario*, legge:

Nell'ipotesi di immobili occupati in virtù del provvedimento di requisizione previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura temporanea, dipendente dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario può agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilità dell'immobile.

La relativa controversia è attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove è situato l'immobile.

Il pretore fissa con ordinanza, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, la data

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

di cessazione dell'occupazione. Determina, inoltre, qualora già non risulti stabilito o comunque non appaia adeguato, un equo corrispettivo, che sino a tale data l'occupante deve corrispondere al proprietario, senza peraltro che da ciò comunque derivi un rapporto di locazione.

Se l'occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario può ottenere dal pretore il rilascio dell'immobile.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

SULLO, *Segretario*, legge:

CAPO V.

DISPOSIZIONI SUGLI SFRATTI

ART. 31.

Il locatore che, sulla base di una sentenza o di una ordinanza di rilascio dell'immobile, voglia procedere alla esecuzione, deve fare istanza al pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del codice di procedura civile, affinché sia fissata la data di tale esecuzione.

Il pretore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, determina con decreto non soggetto a gravame il giorno in cui deve avere luogo l'esecuzione stessa.

Per tutta la durata della presente legge è sospesa l'applicazione dell'articolo 608, comma primo, del Codice di procedura civile in relazione agli immobili locati. Se il conduttore non è presente, il decreto deve essergli notificato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esecuzione del rilascio.

Quando, per la notevole penuria di alloggi e per il numero di sfratti da eseguire nel comune, si determini la necessità di una graduazione di essi allo scopo di distribuirli ordinatamente nel tempo, il pretore può fissare la data della esecuzione anche con una certa dilazione dalla data della relativa richiesta, ma in ogni caso non oltre sei mesi.

All'uopo il pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:

1°) della difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio o locale;

2°) della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile;

3°) della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona

o nello stesso quartiere o di esercitarvi la sua normale attività.

L'esecuzione tuttavia deve essere fissata non oltre trenta giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto in virtù dell'articolo 3, n. 2, o quando il conduttore sia inadempiente al momento della fissazione dell'esecuzione, ovvero se sussistano gravi motivi.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

SULLO, *Segretario*, legge:

Lo sfratto, la cui esecuzione è stata fissata a termini dell'articolo precedente, e quando non si versi nel caso dell'articolo 3, n. 2, può essere prorogato dal pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per un periodo non eccedente i sei mesi, se gravi circostanze sopravvenute lo esigano o se dalla valutazione delle circostanze di fatto previste dal quinto comma del precedente articolo risulta la persistenza di gravi motivi e sempre che, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

È consentita una ulteriore proroga di altri sei mesi, se intervengono altre circostanze particolarmente gravi, diverse da quelle che hanno giustificato la proroga precedente.

Tali proroghe possono essere concesse anche nel caso di sfratto da immobili occupati per titolo non locativo di natura temporanea dipendente dalle contingenze della guerra e dello sfollamento, od occupati senza titolo nelle contingenze di cui sopra.

Resta salva la possibilità della ulteriore eccezionale proroga prevista dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, che dovrà essere applicata anche ai locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, sostituita alla competenza della Commissione arbitrale quella del pretore, che provvede alla concessione della proroga.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

SULLO, *Segretario*, legge:

Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto dai locali adibiti ad esercizi di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

SULLO, *Segretario*, legge:

Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.

Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga dello sfratto, prevista dall'articolo precedente, sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detenevano l'immobile.

Nel caso in cui l'occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire il corrispettivo medesimo, che sarà dovuto dall'occupante durante il periodo della proroga.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

SULLO, *Segretario*, legge:

Nel provvedimento giudiziario che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 60 per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziali.

Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

SULLO, *Segretario*, legge:

Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo alla Camera che a questo punto seguivano nel progetto gli articoli riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli istituti similari, nonché le disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, che sono stati stralciati, per deliberazione i primi della Commissione e le seconde dell'Assemblea.

Si dia lettura dell'articolo 37.

SULLO, *Segretario*, legge:

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37.

Tutti gli edifici già adibiti ad uso di abitazione che sono comunque lasciati liberi da pubblici enti o dallo Stato debbono essere restituiti alla loro precedente destinazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

SULLO, *Segretario*, legge:

L'esclusione dalla proroga e la risoluzione contrattuale, salvo i casi di inadempienza previsti nel codice civile, non possono essere fatte valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purché regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finché si presenti la possibilità, per detti istituti, di avere disponibile altro locale ritenuto idoneo all'uso dal Provveditore agli studi della circoscrizione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

SULLO, *Segretario*, legge:

Qualora siano necessarie importanti e improrogabili opere di riparazione o di riattamento per conservare all'immobile la sua destinazione e il locatore, previo interpello a mezzo di lettera raccomandata, non vi provveda, il conduttore può richiedere alla Sezione specializzata della pretura, prevista dall'articolo 25, l'autorizzazione a provvedervi direttamente.

La Sezione, adita nelle forme dell'articolo 28, sentiti, ove lo ritenga opportuno, l'ufficio del Genio civile oppure l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono farsi e il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, di trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore al venti per cento, per il pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota decide la anzidetta Sezione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Il locatore non può esercitare la facoltà prevista dagli articoli 3 e 5 della presente legge, fino a quando il conduttore non è soddisfatto nel suo credito.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

SULLO, *Segretario*, legge:

Sono liberi da ogni vincolo, i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o si ricostruiscano dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, nonché degli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici, e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

SULLO, *Segretario*, legge:

Il locatore o sublocatore, che voglia intimare licenza per data anteriore alla scadenza della proroga disposta con la presente legge, deve, nell'atto introduttivo della lite esporre le ragioni per cui si oppone alla proroga ed indicare gli elementi di giustificazione e di prova.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

SULLO, *Segretario*, legge:

Le disposizioni della presente legge concernenti la proroga delle locazioni, i casi di esclusione e cessazione della medesima, la facoltà di divisione di cui all'articolo 5 e gli sfratti, si applicano anche ai procedimenti in corso.

PRESIDENTE, Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

SULLO, *Segretario*, legge:

Le disposizioni della presente legge, concernenti la competenza della Sezione specia-

lizzata della pretura, si applicano anche alle controversie dipendenti dall'attuazione di precedenti provvedimenti legislativi. Tuttavia le commissioni arbitrali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, continuano a funzionare per la definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il 30 giugno 1950.

Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, sono devolute, nello stato in cui si trovano, alla Sezione specializzata della pretura, di cui all'articolo 25.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

SULLO, *Segretario*, legge:

La Sezione specializzata della pretura, di cui all'articolo 25, è competente a conoscere delle cause, già devolute agli Uffici comunali reclami per gli affitti istituiti nel territorio della Venezia Giulia dal Governo militare alleato con l'ordine generale n. 54 del 7 maggio 1946, le quali erano pendenti presso gli stessi uffici alla data di cessazione nel territorio medesimo del predetto Governo militare alleato.

L'anzidetta Sezione specializzata è competente a conoscere altresì dell'appello contro la decisione degli Uffici comunali reclami per gli affitti, se alla data menzionata nel comma precedente, era stato regolarmente proposto ovvero non era ancora decorso il termine per proporlo.

Le cause indicate nei due commi precedenti sono portate davanti alla Sezione specializzata della pretura mediante atto notificato, su richiesta della parte più diligente, all'altra parte. La notificazione deve aver luogo nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere da quello in cui entra in vigore la presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

SULLO, *Segretario*, legge:

Ai componenti della Sezione specializzata della pretura, estranei alla magistratura, spetta la indennità preveduta dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 55. Si applicano inoltre il secondo comma del predetto articolo 2 ed il comma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

primo dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

SULLO, *Segretario*, legge:

Nulla è innovato per quanto concerne la legislazione sugli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

SULLO, *Segretario*, legge:

Con altra legge saranno regolati i rapporti tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari e l'Ente edilizio di Reggio Calabria ed i loro inquilini, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione degli alloggi nelle zone terremotate.

Sino all'emanazione della nuova legge le norme di cui al capo V contenente disposizioni sugli sfratti sono estese ai sopradetti rapporti.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

SULLO, *Segretario*, legge:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non starò a ripetere qui i motivi di carattere morale, economico, tecnico, giuridico, per i quali il mio gruppo esprime il suo profondo dissenso dalla legge di cui testé sono stati votati gli articoli, e non starò neppure a ripetere le considerazioni di ordine procedurale che hanno guidato la nostra opposizione anche sul terreno costituzionale e regolamentare. E non lo farò, perché la legge è rimasta per più di un anno, nelle sue varie fasi, dinanzi a questo ramo

del Parlamento: e durante questo periodo i nostri punti di vista sono stati più volte esposti, sicché sono troppo noti perché io abbia il cattivo gusto di affliggervi ancora a lungo.

Io desidero, peraltro, il più brevemente, spiegare che la ragione essenziale — direi plastica — per la quale noi ci opponiamo alla legge si è che questa si appalesa e si presenta come una legge di parte, anzi peggio, come una legge di classe.

A me sembra che si possa ripetere della legge sulle locazioni proprio ciò che oggi il senatore Ottavio Pastore dice, in un articolo sull'*Unità*, della legge sui contratti agrari: che, cioè, nel corso delle varie stesure per cui è passata, attraverso i vari progetti del Governo e della sua maggioranza, attraverso i vari stadi di elaborazione e di sviluppo in sede ministeriale e parlamentare (così come per la legge di cui egli parlava), è scomparsa via via, di volta in volta, qualche disposizione che era sia pure moderatamente favorevole agli elementi più poveri, alle classi più umili, e gli interessi della grossa proprietà edilizia hanno sempre più sfacciatamente prevalso.

Onorevoli colleghi, nella presente circostanza, durante la preparazione e la discussione di questa legge che, come tutti sanno, ha avuto una vita difficile e travagliata (c'è stata la fase del comitato di coordinamento interministeriale, poi la fase ministeriale propriamente detta, poi la fase istruttoria dinanzi alla III Commissione permanente della giustizia in sede referente, poi la fase di Assemblea, poi nuovamente la fase di Commissione in sede legislativa; e non è tutto, perché quando la Commissione di giustizia aveva terminato i suoi lavori, si è avuta una riunione in sede plenaria della Commissione per il coordinamento, che ha portato non al coordinamento ma al peggioramento; ed infine siamo alla fase dell'approvazione, con procedimento affrettato e sommario, quale è quello di oggi qui in Assemblea); nella presente circostanza, ripeto, non ha giocato neppure l'interclassismo corporativo caro all'ortodossia democristiana, ma si è imposta la difesa accanita e rabbiosa del capitalismo immobiliare.

E sono caduti anche gli orpelli demagogici della protezione dei piccoli proprietari edilizi, perché è evidente — e credo che tutti ne convengano — che i piccoli proprietari edilizi non miglioreranno sensibilmente la loro situazione con gli aumenti dei canoni (modesti per coloro che li ricevono, ma pesanti per gli inquilini che li devono pagare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

specie quando essi appartengono all'esercito dei disoccupati o alle categorie a reddito fisso); mentre avrebbero avuto grande vantaggio se fossero stati beneficiati con sostanziosi e, in certi casi, con totali sgravi fiscali: sgravi fiscali, per cui noi della minoranza ci siamo battuti sino dall'anno scorso, sino, cioè, dall'esame istruttorio della presente legge, e che, invece, la maggioranza ha respinto limitandosi all'approvazione di un platonico, patetico e, mi si permetta di dire, fraudolento ordine del giorno.

E sono caduti gli orpelli altrettanto demagogici del salvataggio del patrimonio edilizio nazionale, specialmente della piccola proprietà edilizia, che minaccia di andare in isfacelo per la mancata esecuzione di lavori di manutenzione, di riparazione e di miglioria, perché, onorevoli colleghi democristiani, non è per la strada indicata dalla vostra legge che i piccoli proprietari, stremati dal fisco e non sostenuti dall'apporto di un fitto economico, possono affrontare le ingenti spese del materiale da costruzione e della mano d'opera di muratori e artigiani, per la manutenzione, la riparazione, la miglioria; mentre questi lavori si sarebbero potuti effettuare con l'accoglimento della proposta che era contenuta nel progetto della C. G. I. L., di cui abbiamo parlato in sede di Commissione ed in sede di discussione generale, relativa alla costituzione di un « fondo nazionale » con l'apporto di una tangente che avrebbe dovuta essere tratta dai canoni più alti e più remunerativi. Ebbene, tale proposta della C. G. I. L., diventata una proposta della minoranza, è stata con dei pretesti che non possiamo in alcun modo accettare, — pretesti mascherati con le consuete difficoltà di carattere tecnico ed anche burocratico — respinta dalla Commissione.

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi non siete riusciti, a nostro avviso, a porvi su un terreno obiettivo, su un terreno imparziale. Non siete riusciti, come suol dirsi, a porvi al di sopra della mischia tra proprietari e inquilini, perché voi avete sostenuto, avete difeso, avete protetto esclusivamente gli interessi dei grossi proprietari. E badate che qui non si trattava di sostenere, di difendere, di proteggere, gli interessi degli inquilini, si trattava di rendersi conto soltanto che gli interessi degli inquilini corrispondevano perfettamente ai superiori interessi della collettività nazionale, in quanto di fronte al paese sta un problema dei senza tetto che diventa sempre più grave, sempre più pressante, sempre più tormentoso.

E noi appunto di ciò vi facciamo carico: di non esservi resi conto di una situazione che non accenna a migliorare, peggio, che diventa ogni giorno più difficile.

Difatti, voi escludendo la proroga per gli inquilini abbienti, consentendo più elevate maggiorazioni a carico di quelli che le possono sopportare, disponendo scatti abbastanza sensibili nei canoni degli immobili destinati ad uso commerciale, abolendo (e questo è particolarmente grave, è particolarmente indicativo della vostra mentalità) le commissioni per l'equo canone quanto alle locazioni successive al 27 febbraio 1947 (commissioni che esistono tuttora sotto l'imperio della legge vigente); voi, con queste norme, con queste innovazioni, favorite senza scrupoli e senza veli i grossi complessi immobiliari, favorite i monopoli dell'edilizia, i quali agiscono per il maggior profitto del capitale investito, e non certo nell'interesse collettivo e tanto meno per il benessere e la tranquillità delle masse lavoratrici.

Di fronte a questa che mi consentirete di chiamare una cieca e massiccia tutela degli interessi della grossa proprietà edilizia, di fronte a questa insensibilità verso le esigenze della piccola proprietà, sta la più triste e la più vergognosa persecuzione dei conduttori, sta l'atteggiamento assolutamente negativo verso le pene e le angosce dei senza tetto, sta il giro di vite sugli inquilini più disgraziati, che sono boccheggianti nella miseria e, spesso, in preda alla fame.

Basterà citare alcune disposizioni, le più drastiche, per avere la prova lampante del mio asserto:

v'è la brevità della proroga limitata al 1951, e, di conseguenza, v'è senso di confusione sia per gli inquilini che per i proprietari, i quali non sanno che cosa accadrà alla fine del 1951: confusione aggravata dal contegno della stampa interessata, che tenta di accreditare l'opinione che con lo spirare del 1951 ci sarà lo sblocco, nonché dal contegno della maggioranza stessa della Commissione, la quale, mentre da un lato votava la proroga per tutto il 1951, nel contempo prometteva, con un ordine del giorno che mi sembra sia stato redatto dall'onorevole Ruggero Lombardi, che anche dopo il 1951 sarebbe continuato il regime di proroga fino a che non si sia raggiunto l'equilibrio tra domanda ed offerta nel mercato degli immobili locativi;

v'è la moltiplicazione, l'estensione pressoché sconfinata dei casi di esclusione dalla proroga;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

v'è l'annullamento dei benefici concessi con la legge dell'anno scorso per gli inquilini più sventurati, per i tubercolotici, per gli assistiti dell'E. C. A., per i pensionati della previdenza sociale: il palpito di solidarietà, di commozione che aveva agitato noi dei settori di sinistra, o che pensavamo avesse agitato anche alcuni di voi dei settori di centro e di destra, quando abbiamo votato quei benefici, non ha trovato rispondenza nei cuori dei commissari democristiani, che non hanno più voluto saperne di venire incontro a questi infelici;

v'è la revoca, praticamente *ad nutum* del proprietario, delle requisizioni a favore degli sfollati di cui al decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107, revoca che è stata effettuata con un metodo molto strano che ci ha sgomentati, perché la Commissione aveva respinto la norma relativa alla revoca, che si è fatta, pe.ò, risorgere in sede di coordinamento e che si è inclusa nel testo definitivo;

v'è lo spostamento della data limite del 24 marzo 1942 al 31 dicembre 1946 per le case di nuovo acquisto: spostamento quanto mai inopportuno ed ingiusto, che, d'altra parte, sta anch'esso ad indicare come con questa legge non si sia voluta favorire la ricostruzione, ma invece la speculazione, per lo meno la speculazione che è insita nel fatto di avere, in momenti difficili, potuto acquistare una casa mentre tanti inquilini languivano nella miseria e nella fame, e di averla potuta acquistare a prezzo favorevole per l'esistenza del blocco;

v'è lo scatenamento degli sfratti per i sinistrati di guerra, per i rifugiati di fortuna, per gli ospiti delle baracche, dei rifugi, delle capanne; non v'è alcuna garanzia per i portieri, per i custodi e per tutti coloro che usufruiscono di un'abitazione come parte del corrispettivo di una prestazione d'opera.

Inoltre (mi avvio rapidamente alla fine) agli inquilini dell'Incis, degli istituti per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, degli enti per terremotati, a tutti costoro è stata offerta soltanto l'offa d'una promessa vaga, inconsistente, di lunga indagine, per l'accoglimento delle loro richieste, delle loro rivendicazioni, ma è stato negato quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che si desse una relativa stabilità dell'abitazione, che si desse la possibilità di continuare ad abitare, in forza della proroga *ex lege*, nelle case di cui sono concessionari: di ciò non si è voluto far nulla e si è solo concesso che siano applicabili le disposizioni relative alla dilazione degli sfratti, sicchè sono,

allo stato, sostanzialmente reiette le richieste e le rivendicazioni per quanto riguarda, ad esempio, i familiari degli impiegati defunti e per quanto riguarda i pensionati, cioè gli impiegati che come tali abbiano ricevuto in concessione un appartamento e che siano stati poi collocati in pensione. Ma quel che è peggio, onorevoli colleghi, si è che non si è voluto attuare nemmeno una parità di trattamento fra tutti gli istituti e tutti gli enti edilizi previsti e disciplinati dalla legge del 1938, precisamente dal testo unico 28 aprile 1938 sulla edilizia economica e popolare: si è fatta, invece, un'ingiustificata e ingiustificabile discriminazione tra questi enti e questi istituti, e proprio dieci minuti or sono ho avuto notizia che a Torino, per la fine del mese prossimo sono fissati trentatré sfratti per pensionati delle ferrovie dello Stato, i quali abitano case di proprietà dell'amministrazione da cui dipendevano come impiegati. E non si tratta soltanto di queste trentatré famiglie (ossia di circa 250 persone con circa 60 bambini) su cui pendono gli sfratti a breve scadenza; si tratta d'un problema minaccioso e impellente, che riguarda, nella sola Torino, oltre duecento famiglie, che si trovano nelle medesime condizioni e che vivono col cuore in gola, perché da un momento all'altro attendono il provvedimento amministrativo che le cacci, nel corso di pochi giorni, in mezzo alla strada.

Alla luce, non certo gradevole, ma veritiera, di questo stato di cose, mentre centinaia e migliaia di famiglie vengono cacciate dalle case, dalle spelonche, dai ruderi dei bombardamenti, coi loro stracci e con le loro misere masserizie, sono cacciate anche dalle caserme, dove erano riuscite ad alloggiarsi subito dopo la guerra, con un provvedimento urgente di qualche autorità amministrativa; mentre la forza pubblica presta assistenza per questa trista bisogna e trasferisce *manu militari*, come se si trattasse di bande di delinquenti, tanti infelici da un luogo ad un altro, spesso da un tugurio ad un altro peggiore tugurio, o addirittura li abbandona sul lastrico alle intemperie e alla disperazione; noi eleviamo la nostra più viva protesta contro questa legge di artefici senza cuore... (*Proteste al centro*), di artefici senza cuore, lo ripeto ancora; noi la respingiamo con sdegno; noi invitiamo il Parlamento a negarle l'approvazione, noi la denuncieremo al paese tutto come un esempio eloquente, come un esempio tipico di sprezzo di ogni sentimento di umana e di cristiana solidarietà. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono state varie occasioni, come la Camera sa e ricorda, in cui anche il nostro gruppo ha avuto modo di esprimere il suo pensiero intorno a questa legge. Questo però non fa sì che le odierne dichiarazioni di voto rappresentino ripetizioni inutili, rappresentino poco più che una formalità. Quando si pensi che in seguito alla procedura adottata per questa legge è in questo momento che la Camera è chiamata ad approvare o a respingere il disegno di legge in questione, si deve riconoscere che proprio per la tecnica legislativa, nella sostanza oltreché nell'apparenza, è necessario che i vari gruppi esprimano in questo momento chiaramente il loro pensiero in proposito.

Noi, come la Camera ricorda, siamo stati sempre contrari a questo disegno di legge per il concetto che lo ispira, per lo spirito che lo anima: uno spirito di assoluta incomprendimento di tutta la gravità che il problema ha riguardo alla grande maggioranza dei cittadini italiani.

Ed inoltre noi siamo contrari per l'incongruenza, per l'illogicità che questo disegno di legge porta in sé. È noto che inizialmente il Governo aveva presentato un disegno di legge che stabiliva una proroga del regime vincolistico di cinque o di sette anni a seconda dell'uso a cui l'immobile era destinato. Da parte della maggioranza si osservò allora che, poiché in questo disegno di legge era stabilita una scala di aumenti annuali di canoni, questa scala non avrebbe portato al raggiungimento di quella normalizzazione del mercato che si ritiene da tutti una pregiudiziale per la libertà contrattuale degli affitti.

Ma se (come fu acutamente osservato da un collega di questa parte della Camera, l'onorevole Francesco De Martino) per la maggioranza rappresentava un difetto della legge l'impossibilità che attraverso gli aumenti annuali in sette anni si arrivasse al momento sospirato della normalizzazione del mercato, io credo che non si possa trovare mente di sofista che possa dare non dico una vera dimostrazione (una cosa assurda non si può dimostrare), ma almeno la dimostrazione apparente che, riducendo il periodo del blocco a due anni, questo scopo si raggiunga.

Il 31 dicembre del 1951, secondo il concetto ispiratore della legge, dovrebbe segnare

l'alba di un nuovo regime di normalità, cioè il ritorno alla libertà delle contrattazioni.

Io non so quale ottimista potrebbe arrivare al punto di credere che fra due anni questa normalizzazione del mercato delle abitazioni si possa mai verificare.

E allora che significato ha questo termine di due anni? Si è detto: porterà un vantaggio di carattere generale, perché porterà un incremento dell'attività edilizia.

Onorevoli colleghi, non occorre avere cognizioni speciali in materia per comprendere l'assurdità di questa ipotesi. Non vi sarà un solo capitalista che sarà indotto ad impiegare i suoi capitali nell'industria edilizia perché sa che vi è una legge che prevede lo sblocco per la fine del 1951.

Ma neppure le riparazioni, tanto necessarie (necessarie prima di tutto agli inquilini, e questo è un lato della questione che spesso viene dimenticato; ma necessarie anche all'interesse nazionale, perché un continuo deterioramento della proprietà immobiliare rappresenta un impoverimento del paese), neppure le riparazioni, dico, nessuno pensa che possano essere agevolate da questa disposizione di legge.

Non si vede, quindi, quale sia lo scopo utile che con questa norma si può mai presumere di raggiungere. Non so chi possa pensare che in due anni si possano costruire tante abitazioni, quante ne occorrerebbero di tipo popolare, cioè quelle abitazioni dalle quali si tiene sempre lontano il capitale. Bisognerebbe essere dei demagoghi fuori di moda per far carico di ciò ai detentori del capitale, i quali hanno ben diritto di fare il proprio interesse, e non è colpa loro se questo interesse contrasta in pieno con quello della collettività. È colpa della collettività, che ancora non è riuscita a difendere i propri interessi contro quelli egoistici dei ceti sociali detentori dei mezzi di produzione. Non si può pretendere che il capitalista vada a scegliere proprio gli investimenti meno redditizi. Mi guarderò bene dal divagare, ma mi verrebbe proprio la tentazione di ricordare che questo è proprio uno dei fondamenti delle nostre convinzioni. Se noi diffidiamo dell'iniziativa privata, non è perché un bel giorno ci siamo destati con questa fantasia, ma perché l'esperienza ci ha dimostrato quel poco che si era appreso dai libri, e cioè che l'iniziativa privata serve agli interessi collettivi finché questi collimano con i suoi; ma, non appena questa coincidenza viene meno, sarebbero altrettanti santi, non sarebbero uomini sottoposti a tutte le umane passioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

quei capitalisti che preferissero investire male i propri capitali, perché questi investimenti sono più utili alla gran massa dei cittadini del paese a cui appartengono.

E siccome costoro sono tutt'altro che santi, questo miracolo non accade mai!

Quindi nessuna speranza, nessuna illusione che con leggi come questa si possa andare incontro ad un miglioramento in un settore così importante della vita nazionale, si faciliti la risoluzione di uno dei problemi più gravi e più urgenti di questo dopoguerra, nel quale, onorevoli colleghi, abbiamo avuto fra gli altri il triste fenomeno di una mancanza assoluta di generosità, di umanità, da parte di coloro per i quali dare, donare, sarebbe stato un dovere. Le ricchezze improvvisamente nate ed accumulate senza misura si sono dimenticate d'esser nate in mezzo ai dolori della grande massa della popolazione. Non vi sono stati slanci di generosità; non v'è stato nessuno che, affrettatamente e male arricchitosi, abbia almeno sentito il bisogno di mettere in pace la propria coscienza con qualche ingente elargizione per qualche opera di assistenza sociale, come la costruzione di abitazioni per le classi più povere; con qualche atto che venisse a lenire qualcuna delle tante piaghe inferte dalla guerra nel corpo martoriato del nostro paese; da quella guerra, da quelle sciagure che avevano rappresentato l'occasione, l'origine di grandi illeciti arricchimenti.

Per tornare all'argomento mi basti ricordare, a giustificazione del nostro voto contrario, che la parte più sostanziale di questo disegno di legge è senza dubbio costituita dai primi dodici articoli che furono già approvati contro il nostro voto, contro la nostra volontà da questa Assemblea. Che cosa è accaduto da allora?

Onorevoli colleghi, la legge, che non aveva bisogno, diciamo così, di essere peggiorata, ha trovato un peggioramento nella elaborazione che ha avuto dalla III Commissione in sede legislativa; un peggioramento notevole. Io non posso, per la natura che deve avere una dichiarazione di voto, anche in questa sede, non posso ricordare alla Camera i casi specifici che lo dimostrano. Ma uno voglio ricordarne, non solo per la sua portata, ma anche perché rappresenta uno di quegli episodi che eventualmente possono (quantunque ci si debba augurare che questo non accada) ripetersi in altre simili congiunture, e che, se si ripetessero, non accrediterebbero il sistema di approvazione della legge che noi abbiamo inaugu-

rato, sistema che può essere oggetto di qualche critica, ma verso il quale io non esito a manifestare un certo favore perché sono stato sempre uno di coloro che hanno ritenuto che, data la sempre maggiore complessità della vita dello Stato, sia necessario alleggerire nei limiti del possibile il lavoro dell'Assemblea, trasferendolo, finché non si ledano i diritti dell'Assemblea stessa, nella sede, più opportuna e più conclusiva, delle Commissioni. Procedura questa molto delicata, perché nella vita moderna è molto difficile distinguere la politica dalla tecnica, mentre invece questa distinzione dovrebbe essere a base e a fondamento della distinzione delle funzioni tra le Commissioni in sede legislativa e l'Assemblea.

Il caso su cui mi permetto di richiamare brevemente la vostra attenzione, onorevoli colleghi, è il seguente: vi era un decreto 15 marzo 1943, n. 107, in base al quale il prefetto, che poteva anche delegare questo potere ai podestà, poteva offrire un tetto a quelle famiglie che avevano dovuto abbandonare, per ragioni belliche, i luoghi della loro dimora. Casi pietosi che richiedevano e meritavano che vi si provvedesse.

Il Governo aveva, nel suo progetto, incluso un articolo soppresivo dell'efficacia di questo decreto. Voi comprendete le conseguenze di tale soppressione, portata dall'articolo 26. del progetto, divenuto l'articolo 30, ed ora approvato, il quale dispone che « nell'ipotesi di immobile occupato in virtù di provvedimento di requisizione, ecc., il proprietario può agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilità dell'immobile ». Così, senza remissione, senza rimedio, la famiglia che dal 1943 ha trovato alloggio in un locale può essere immediatamente messa fuori di casa senza che alcuna provvidenza legislativa le assicuri un rifugio.

Ebbene, la Commissione, col vostro consenso, onorevoli colleghi della maggioranza (almeno di alcuni di voi) — ed era stato, se non erro, uno di voi, l'onorevole Facchin, a farsi deciso sostenitore della proposta — aveva soppresso già nella fase legislativa, questo articolo. Vi fu una votazione della Commissione che, sopprimendo questo articolo, aveva messo al sicuro dalla minacciata jattura tutte queste famiglie di sfollati per ragioni belliche.

Che cosa poi accadde, onorevole ministro? Mi rincresce, ma devo proprio tirare in ballo amico onorevole Grassi. Che accadde? Proprio all'ultimo momento, certamente per qualche segnalazione, giacché io non posso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

supporre che ella, onorevole ministro, fra le tante cose a cui deve pensare, potesse ricordarsi anche di questa modesta norma che, se ha tanta importanza per coloro che ne saranno colpiti, non presenta in se stessa speciali attrattive per interessare il legislatore, ella ha riportato la questione in seno alla Commissione, chiedendole, né più né meno, di approvare la norma di cui era già stata deliberata la soppressione. Invano l'egregio collega e caro amico Capalozza, che anche voi della maggioranza sapete con quanta diligenza, con quanto impegno e competenza si è occupato, con altri colleghi di parte nostra e vostra, di questo complicato disegno di legge, invano — dicevo — egli ha eccepito la preclusione! E se esistono casi di preclusione proprio quello era uno dei casi fuori discussione, perché, dopo avere approvato una data norma, non si può mettere in votazione una norma diversa, che la contraddica o la neutralizzi come non si può risuscitare una norma espressamente, in seguito a regolare votazione, soppressa. Ma questo si è fatto! e con conseguenze tutt'altro che lodevoli ed encomiabili! Lo si è fatto sotto l'influenza e come manifestazione dell'indirizzo seguito dalla maggioranza della Commissione in tutti i casi in cui l'opposizione ha cercato di ottenere, bisogna dire così, una certa tolleranza verso il povero cittadino che ha la grave colpa di non essere proprietario di casa.

Si spiega così come la maggioranza abbia potuto approvare, nonostante la nostra decisiva opposizione, anche la norma, davvero poco umana, per la quale l'inquilino moroso, che mentre si esegue lo sfratto si offre di pagare tutto l'arretrato ed anche le spese relative, non può vedere sospeso lo sfratto, deve andare in mezzo ad una strada.

Un'altra proposta è stata fatta che non avrebbe dovuto trovare opposizioni di sorta: la proposta di usare un trattamento di favore a chi, non essendo moroso, si trovasse in condizioni di particolare disagio, o perché costretto a vivere con una misera pensione, o perché afflitto da altre maggiori difficoltà e sofferenze di vita. Ebbene, anche contro questa deliberazione si è posto il veto!

Insomma, per concludere — voi sapete che non è di mio gusto adoperare parole forti, ma io non saprei come esprimermi ora diversamente — voi della maggioranza avete ispirato il vostro comportamento ad una preconcepita contrarietà, non voglio dire ad una vera antipatia, verso l'inquilino, sicché tutte le proposte tendenti a miglio-

rarne le sorti in confronto alle norme in esame, a riconoscerne se non volete dire i diritti, le necessità, le esigenze elementari, non hanno presso di voi trovato accoglienza.

Se voi avete ritenuto in questo modo di tutelare specifici interessi, da grande parte da voi rappresentati, avete avuto ragione. Ma vi sareste ingannati di grosso se aveste creduto — ma avete potuto crederlo? — di soddisfare esigenze della collettività, mentre avete invece favorito sempre quelle che erano egoistiche esigenze del proprietario, in contrasto con le esigenze di vita dell'inquilino.

La legge passerà, onorevoli colleghi, senza dubbio, grazie ai vostri voti. Noi non possiamo insorgere; siamo in regime di democrazia (lo dicono tutti e perciò dev'essere vero), dove è il numero dei voti che decide in un senso o nell'altro.

Questa legge farà nascere delle illusioni nei proprietari, se farà loro credere che il 31 dicembre 1951 la grande massa degli inquilini d'Italia si lascerà privare del contratto di affitto, cioè del suo tetto. Ma si vive bene anche d'illusioni; forse meglio di illusioni che sono sempre liete che di certezze che sono spesso melanconiche; d'altra parte questa legge potrà produrre un'impressione dolorosa nell'inquilino che prenda sul serio questa scadenza. Molto dolorosa, anzi, se la prenderà molto sul serio. Ma io vorrei dirgli di stare di buon animo, perché la sua salute è in lui! Siamo o non siamo in democrazia? Se qui, nel Parlamento, i voti vostri, onorevoli colleghi della maggioranza, sopraffanno le nostre ragioni, anche se sono migliori delle vostre, perché tanto può la forza del numero, pensino gli inquilini, che sono tanti in Italia, che la legge viene fatta dal Parlamento; che i due rami del Parlamento sono designati dagli elettori, che gli inquilini sono tutti elettori, e sono 10 milioni; dunque ci pensino loro; anzi, onorevoli colleghi, ci penseranno loro! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, per dichiarazione di voto l'onorevole Marzi. Ne ha facoltà.

MARZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io farò la mia dichiarazione di voto interpretando l'orientamento del mio gruppo, però mi occuperò soltanto di un settore che più mi interessa. I miei compagni ed io voteremo contro la legge in esame, per le tante ragioni addotte durante la elaborazione, e tenendo presente specialmente gli interessi dei piccoli proprietari. La Commissione nella maggioranza e molti colleghi sono stati larghi di promesse verso i piccoli proprietari,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

ma quando si è dovuta votare la norma, allora, la risposta è stata negativa.

Notate, onorevoli colleghi, che i piccoli proprietari formano una categoria di persone degna di considerazione: sono impiegati dello Stato, impiegati privati, pensionati, modesti professionisti e piccoli commercianti ed anche operai. Ebbene costoro, che hanno impiegato tutta la loro vita per accumulare qualche risparmio e sono riusciti ad acquistare la loro piccola casa, hanno visto i loro redditi completamente distrutti, prima per il blocco dei fitti e poi per la pressione delle imposte.

Sappiate, onorevoli colleghi, che vi sono statistiche le quali dimostrano che per costoro il reddito odierno di 100 lire è gravato di 300 lire di tasse, erariali, comunali e provinciali. Quindi, si tratta di una categoria assolutamente disagiata e per essa voi non avete creduto di adottare quei provvedimenti che vi sono stati segnalati. La Confederazione del lavoro chiese di poter prelevare dal fondo nazionale qualcosa per venire incontro a costoro, e noi, naturalmente, cercammo di esentare questa categoria dalle tasse, sia reali che personali, in casi di speciali necessità. Tutto questo, onorevoli colleghi, non ha trovato eco nelle vostre coscienze.

E non soltanto noi abbiamo segnalato queste cose, ma anche i giornali; e non soltanto i nostri giornali, ma anche quelli indipendenti come *Il Corriere della Sera*, *Il Giornale d'Italia* e *Il Globo*. Questi giornali hanno posto il problema davanti alla coscienza dei rappresentanti del popolo, ma i rappresentanti, larghi di promesse e di belle parole, al momento di passare ai fatti hanno risposto negativamente. Noi raccogliamo questa protesta del ceto medio che ha dato i milioni di voti che voi avete raccolto. Votando contro la legge noi raccogliamo il grido di protesta di questa gente disagiata e ingannata. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

* FERRANDI. La dichiarazione di voto contrario che io faccio, a nome del gruppo socialista e mio, è un atto indubbiamente di coerenza è il prodotto di una convinzione che abbiamo sempre manifestato da quando il disegno di legge apparve al primo esame. Convinzione che le cose, che la realtà di ogni giorno rafforzano al punto da rendere ai nostri occhi dimostrato di già ciò che il futuro dimostrerà sempre di più: che il Parlamento doveva scegliere, fra le proposte del

Governo e le nostre, queste ultime, tradotte in un controprogetto, coevo al progetto governativo, che si chiamerà in futuro — così come si è chiamato in passato e si chiama tuttora — il progetto di legge della Confederazione generale del lavoro, che voi della maggioranza non avete voluto riconoscere e nemmeno discutere.

Onorevoli colleghi, io non scenderò a dettagli, e faccio mie le ragioni che altri oratori dell'opposizione hanno espresso sinteticamente nelle loro dichiarazioni di voto. Non scenderò a dettagli in quest'ora che, anche per me, come per il collega Capalozza, è un po' il momento di commiato da una battaglia durata molti mesi, commiato anche dai colleghi avversari. Per oltre un anno, noi abbiamo cercato di trasfondere prima nel lavoro della Commissione in sede referente, poi nella discussione in Assemblea con una lotta continua, minuta, alle volte estenuante per strappare qualche emendamento, lo spirito e la lettera delle richieste della Confederazione generale del lavoro: e così, in tale senso e per gli stessi fini, noi abbiamo continuato a batterci in sede di Commissione, quando la Commissione riaccolse, nella nuova fase deliberativa, il disegno di legge. Qualche cosa, ma molto poco, abbiamo ottenuto. Molto poco. Ma ci consentano il Governo e la maggioranza di dire che la opposizione costruttiva che noi abbiamo attuato in questi mesi non ci pone in contraddizione con noi stessi se, anche oggi, di fronte ai marginali consensi che pure abbiamo ottenuto, votiamo contro il complesso di questa legge. Perché questa è una legge nemica delle nostre soluzioni, specialmente se si considerano gli interessi di classe che in essa e per essa si agitavano, ma la legge appare nemica delle nostre soluzioni anche per la carenza in sé di quello che a noi appariva un presupposto logico. Noi avevamo pensato, avevamo sperato, che questa legge davvero e finalmente potesse dire una parola definitiva o quasi, potesse suggerire una decisione a largo raggio e di lunga portata, potesse insomma indicare al paese la strada per la risoluzione della crisi edilizia.

Che cosa avete fatto invece? Che cosa state approvando? Quale legge oggi voi presentate al paese? Una legge non dissimile nei suoi effetti dalle leggi speciali di breve durata, multiple, che negli anni scorsi vennero emanate. Nel suo progetto la Confederazione del lavoro aveva unito invece i due problemi, il problema degli alloggi e la ricostruzione edilizia, senza il contemporaneo esame dei quali, pensare di risolvere la crisi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

degli alloggi assomiglia al tentativo di operare la quadratura del circolo.

Noi avevamo pensato che si dovesse, che si potesse, attraverso un piano destinato a durare non un anno, due anni, tre o cinque anni, ma quanti fossero necessari per la risoluzione di questi problemi, attraverso cioè un piano organico, raggiungere la normalità nei contratti di locazione degli stabili urbani e la normalità per quanto riguarda la disponibilità dei vani di abitazione.

Onorevoli colleghi, il Governo aveva accettato questo criterio: lo ha ricordato poco fa l'onorevole Targetti. Voi avete ancora dinanzi agli occhi sul vostro tavolo l'articolo 1 del disegno governativo: era quello, secondo noi, un disegno da correggere, da respingere in molte parti; era tuttavia un disegno che permetteva un confronto con la soluzione proposta dalla Confederazione del lavoro. Si trattava di fare andare di pari passo le disposizioni nuove in tema di affitto con le realizzazioni nel campo della ricostruzione edilizia.

La maggioranza ha voluto altrimenti. La maggioranza ha voluto, ha tentato, in un primo tempo, di limitare la proroga ad una epoca assai vicina, il 31 dicembre 1950. E il compromesso ha poi portato Governo e maggioranza parlamentare a scegliere la data del 31 dicembre del 1951 (compromesso raggiunto nei corridoi, in contrasto con le dichiarazioni del ministro all'Assemblea...).

Ebbene, colleghi della maggioranza, voi lo sapete, senza che noi lo diciamo: il paese è sfiduciato di fronte a questa legge che sa non essere una legge regolatrice e definitiva. Nei giorni scorsi in molte città degli scantinati sono stati allagati; e questi scantinati erano occupati da tanta povera gente che non aveva, che non ha altro alloggio. E voi il 31 dicembre 1951 che cosa direte al paese per giustificare un lavoro legislativo che è durato più di un anno e non risolve nulla, che cosa direte al paese per giustificare il futuro disegno di legge che, vostro malgrado, sarete costretti a presentare per prorogare il blocco?

Non ciò il paese chiedeva, non ciò risponde all'interesse della collettività. Non ciò può dare la certezza all'una categoria o all'altra; non era soprattutto nella speranza, nella aspettativa del paese, quella somma di gravetze, quella lacerazione del blocco che voi avete ostinatamente voluto, con atteggiamento polemico che non ha cedimenti, come se ogni consiglio diverso sembrasse ferire il vostro cuore sol perché feriva gli

interessi affidati alla vostra tutela, e cioè gli interessi, anche questa volta, dei più provveduti.

Il nostro voto contrario, se riassume e riproduce un atteggiamento che noi abbiamo sempre mantenuto, è anche il frutto di esperienze verificatesi in quest'anno. Voi potete ricorrere alle statistiche, guardare intorno a voi: non è vero che l'apparire di questa legge abbia incrementato la ricostruzione edilizia più di quello che si sarebbe ottenuto anche senza il fallace annuncio a cui nessuno crede, all'infuori degli illusi e delle persone che amano illudersi, l'annuncio cioè che nel 1951 sarebbe finito il regime di blocco, annuncio tanto fallace da essere persino contraddetto nell'interno della Commissione da ordini del giorno da voi stessi presentati!

ARTALE. E i nuovi quartieri che stanno sorgendo?

FERRANDI. Essi dipendono da altri fattori, non dipendono certo da questa legge. Né il capitale si è disboscato in alcuna maniera, né voi l'avete fatto disboscare, né questa legge lo poteva far disboscare.

È viceversa sicuro che una situazione di disagio più grave di quella di oggi vi aspetta al 31 dicembre 1951. Non è che noi attendiamo quella data nella posizione spesso comoda di critici neghittosi e inerti, per dire che voi avete sbagliato e che noi avremmo fatto meglio. No! Che noi fossimo nel giusto lo diranno non soltanto i vostri errori ma le proposte che noi abbiamo fatto e che voi avete respinto. Una analisi qui è già stata compiuta, anche oggi, se pure con la stringatezza dovuta a delle dichiarazioni di voto. Non sembri ora fuor di luogo il ripetere che l'avvenire giudicherà tra voi e noi, tra la vostra legge che voi oggi state per approvare e la legge che era nostra, anche se in origine portava altre firme. Era la legge che veniva dal voto dei lavoratori italiani, era la legge che, se approvata, avrebbe davvero posto il nostro paese su una strada di effettiva, seria, ponderata risoluzione del problema che voi non avete risolto e non risolverete. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la onorevole Laura Diaz. Ne ha facoltà.

DIAZ LAURA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge cosiddetta organica delle locazioni e sublocazioni, che pure è uscita da una lunga e faticosa — almeno per noi — elaborazione, si può ben dire abbia canonizzato le interpretazioni più astruse

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

e più ingiustificatamente estensive date da una parte della magistratura alle norme precedenti. E direi che, sotto certi aspetti, ha letteralmente disorganizzato gli stati di fatto che già esistevano in forza di leggi antecedenti e ha deluso profondamente le legittime aspirazioni di vaste categorie di inquilini che attendevano da questo testo che, appunto perché preannunciato come organico, doveva essere completo e comprensivo, la risoluzione del problema della casa.

Pertanto devo anch'io esprimere il voto contrario a questa legge che favorisce in modo sfacciato e massiccio la speculazione e che è destinata non solo a non avvicinare la risoluzione del terribile problema dei senzatetto, ma ad aggravarlo in modo più tragico e doloroso.

Fra le molte norme che a chi ben guardi (e sono convinta che i colleghi della maggioranza pensano lo stesso) costituiscono una ben congegnata trappola per far subire agli inquilini la beffa di una legge di proroga che, invece, è di sblocco, ed il danno di un giudizio che per il 99 per cento dei casi si risolverà a favore del locatore, mi limiterò a citarne, brevemente e superficialmente, dato il breve tempo concesso alla dichiarazione di voto, alcune.

Ad esempio, la norma che dispone scatti sensibilissimi per i locali, specie ad uso commerciale, ed a carico di chi effettua subaffitto, anche modesto e di carattere familiare: tale norma condurrà inevitabilmente da un lato ad un aumento del costo della vita in quanto è chiaro che le spese per l'affitto dei locali ad uso commerciale verranno in definitiva sopportate dai consumatori, e dall'altro ad un peggioramento della situazione dei subinquilini su cui la maggioranza verrà a gravare: e si sa bene che i subinquilini sono, di solito, i più sventurati in quanto costretti per ragioni di impiego o lavoro a risiedere in un determinato luogo, e, non riuscendo a trovare una casa per le note difficoltà del mercato locatizio, devono piegarsi alle condizioni, anche le più pesanti loro imposte, pur di avere un alloggio.

E vorrei, sempre brevemente, ricordare anche quella norma che sposta, sia pure condizionatamente, la data limite del 24 marzo 1942 al 31 dicembre 1946, norma che favorisce chi è riuscito a costituirsi un capitale, modesto, siamo d'accordo, ma sempre un capitale in un periodo di generale immiserimento e con una spesa assai meno rilevante in quanto l'immobile oggetto dell'acquisto, come loro ben sanno, si trovava ad essere bloccato dalla data limite 24 marzo 1942.

Né, d'altra parte, sono state soddisfatte le legittime aspirazioni dei lavoratori ausiliari dell'impiego e del sindacato stesso dei portieri e custodi i quali pure, onorevole ministro, avevano avuto da lei parere favorevole e che spesso si sono rivolti anche a noi, fidando nella promessa sua: ma evidentemente in questo caso si è voluto dimenticare anche le promesse fatte. E si badi bene che questa categoria comprende oltre 50 mila famiglie. E che cosa chiedevano, in fondo, questi lavoratori? Chiedevano che l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro non dovesse portare alla perdita automatica dell'abitazione: questo e niente altro; ma non hanno ottenuto niente, malgrado l'agitazione nazionale della categoria appoggiata dalla Confederazione generale italiana del lavoro e malgrado l'opera svolta dai deputati di opposizione e anche da alcuni dei gruppi minori, particolarmente i repubblicani e i monarchici. A nulla, dicevo, è valsa questa opera svolta in seno alla Commissione così come è largamente documentato dagli atti della Commissione stessa.

E che dire del trattamento crudele (è questa la parola più adatta) riservato ai sinistrati di guerra sui quali questa legge si abbatte inesorabilmente non tenendo in alcun conto e in alcun riguardo le sventure che pure li hanno già colpiti in misura così forte e così copiosa?

La brevità del tempo concessomi non mi consente di svolgere più ampiamente questi punti e di citarne altri ancora, e tanti ve ne sarebbero! Ma ritengo che le poche cose che ho citato, e che sono ben conosciute nella loro gravità anche dai colleghi della maggioranza per essere state dibattute dinanzi alla Commissione in sede referente, nella discussione generale, e dinanzi alla Commissione in sede legislativa, ritengo ripeto, che già sole queste citazioni contribuiscano a spiegare la netta ed irriducibile opposizione del nostro gruppo alla legge che state votando. Legge che state votando per evidenti ragioni di classe, e senza che da voi si sia avuta una sola dimostrazione di pietà, di comprensione, direi, per l'esercito degli sfrattati che con questo strumento legislativo diverrà sempre più numeroso in un prossimo avvenire.

Quindi, ripetendo il nostro « no » a questa legge, noi oggi mandiamo, a chiusura — per il momento — della battaglia che l'opposizione ha condotto in favore degli sfrattati e degli inquilini, noi mandiamo, dicevo, a tutta questa massa d'italiani, la nostra solidarietà che si concretizza nel « no » che noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

oggi diciamo alla Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Avanzini. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge. Non sarebbe stato necessario dirlo, se dall'opposizione non si fosse affermato che la legge consacra un privilegio di classe ed è intesa a difendere rabbiosamente la grande proprietà edilizia.

Onorevoli colleghi, è necessario che si levi una voce ad affermare che, se la legge consacrasse un'ingiustizia e un privilegio, il gruppo democratico cristiano non la voterebbe. (*Applausi al centro — Rumori alla estrema sinistra*).

Del resto, è proprio esatto che la legge, offerta oggi all'approvazione dell'Assemblea, consacri il privilegio della grossa proprietà edilizia? Noi ci troviamo di fronte, evidentemente, ad una affermazione sfornita di ogni prova, perché tutti gli accenni alle norme della legge, che sono partiti dall'opposizione, sono stati deformati nella loro significazione. Le modeste, le tenui eccezioni alla proroga, i modesti aumenti, tutte le altre norme contenute nella legge non hanno che uno scopo: quello di avviare il problema alla sua soluzione. Badate! Una soluzione che non può essere demandata alla legge soltanto, ma che deve essere affidata anche alle mutate condizioni della situazione edilizia italiana.

Ed ecco perché, onorevole Targetti ed onorevole Ferrandi, la maggioranza della Commissione non ha accettato il vincolo a lunga scadenza. Non perché si volesse danneggiare l'inquilino e favorire il proprietario, ma perché un blocco a lunga scadenza avrebbe addormentato il problema, e fra 5 o 7 o 10 anni ci saremmo ritrovati nella condizione di disporre un'altra proroga non di uno o due anni, ma di 7 o 10 anni.

Sarà necessario seguire invece il mutamento della situazione edilizia, e tra un biennio, quando avremo nozione di questa mutata situazione, le nuove norme legislative si adegueranno al mutamento della situazione. Questo il significato della durata del biennio del vincolo. E non abbandoniamoci onorevole Ferrandi, a delle facili o difficili profezie: nel 1951 diremo eventualmente con una nuova legge al popolo italiano quello che la nuova situazione edilizia ci suggerirà di dire.

In che cosa la grossa proprietà è stata favorita? V'era un modo per giovare alla grossa proprietà: quello di togliere il vincolo. Al-

lora sì, se si fosse proposto lo sblocco avreste potuto gridare al privilegio. E avreste avuto ragione. Ma chi si è sognato di arrivare a questo provvedimento? Giovata la grossa proprietà edilizia dalla modestia degli aumenti? Evidentemente no. Dalle eccezioni alla proroga? Ma sono così tenui quelle eccezioni alla proroga! Innanzi tutto si tratta di eccezioni personali, personalissime al locatore; e per gli immobili acquistati oltre il 1942, badate bene, tanto la maggioranza si è preoccupata della situazione degli inquilini, che ha creduto opportuno stabilire che la deroga alla proroga possa essere invocata non dal grosso proprietario, ma, soltanto, da chi disponga di un solo appartamento. Tanto poco questa legge giova alla grossa proprietà edilizia, che se voi scorreste i giornali o leggeste tutte le proteste che sono pervenute alla Commissione, vedreste che la insurrezione maggiore è venuta proprio contro la legge dalle grosse società immobiliari.

Qui si è richiamata la sciagurata situazione in cui si troveranno i senzatetto. Ma non dimenticate che di questa situazione la legge si preoccupa. Voi dimenticate troppo facilmente alcune norme che la legge consacra. Laddove è disciplinata la materia degli sfratti, è vero o non è vero che, anche ottenuta la sentenza di rilascio, il pretore può fissare la data dello sfratto fino a sei mesi? E che scaduti questi mesi, per l'articolo 32, può consentire una proroga di altri sei mesi? E che scaduta questa proroga di altri sei mesi che completano l'anno, il pretore può concedere — se sopravvengano altre circostanze particolarmente gravi — un'ulteriore proroga di sei mesi ancora? Ditemi se la maggioranza, consacrando queste norme, si è disinteressata di coloro che disgraziatamente potrebbero trovarsi in condizione di dover abbandonare la casa.

Senonché, in tutte le vostre critiche, voi avete dimenticato la piccola proprietà edilizia. Ne ha parlato l'onorevole Marzi, e dalle sue premesse a me sembrava che il suo discorso dovesse arrivare a ben diversa conclusione. Ci si fa colpa di non aver accettata la proposta di uno sgravio fiscale; ma si dimentica che questo sgravio fiscale sarebbe stata una cosa ben modesta in confronto ai pesi che gravano oggi la piccola proprietà edilizia. Si dimentica un'altra circostanza e cioè che la Commissione di giustizia, incaricata dell'esame di questa legge, era assolutamente incompetente e legiferare in materia fiscale, perché gli sgravi sarebbero stati di competenza del Ministero delle finanze e che gran parte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

delle tasse e degli aggravii fiscali non sono competenza dello Stato ma degli enti locali: anzi, con quella disposizione, saremmo andati a ferire proprio gli interessi fiscali dei comuni e delle provincie, più che gli interessi fiscali dello Stato.

L'onorevole Capalozza si duole che non abbiamo adottato quel progetto con cui la Confederazione generale del lavoro voleva istituire una cassa di compensazione. Ne abbiamo discusso a lungo, ma anche in questo modo il sollievo della piccola proprietà edilizia sarebbe stato modesto. A parte che noi avremmo dovuto arrivare all'istituzione di un nuovo ente burocratico le cui spese di gestione avrebbero assorbito gran parte di quel gettito che avrebbe dovuto essere devoluto ad altri scopi.

La Commissione ha ricevuto migliaia e migliaia di lettere e badate che gran parte di quelle lettere furono scritte non da inquilini, ma proprio da questi disgraziatissimi piccoli proprietari.

Io ricordo un mio intervento in materia, qui in aula. Dicevo allora: badate, voi vi incantate di fronte alla figura stilizzata del disgraziato inquilino, jugolato dal proprietario. La verità è un'altra: accade, nella maggior parte dei casi che sembrano preoccuparvi, che l'aumento dei fitti importerà la spesa di uno o due pacchetti di sigarette o di una serata di cinematografo.

La stampa riprodusse allora queste mie dichiarazioni. Mi arrivò da Ivrea la lettera di un modestissimo proprietario di casa, che mi benediceva per aver avuto il coraggio di dire quelle cose.

Ma la benedizione è stata seguita da una successiva maledizione. Fra le lettere che ho ricevute, voglio leggervi questa: « Signor Avanzini, da povera vecchia mando a te e ai tuoi discendenti la mia maledizione ». (Voi credete che queste parole siano di un inquilino, atteso quello che avete premesso? Niente affatto! Attendete invece). « Altro che tenere vincolata la casa per cause politiche! Assassini! Avete rovinato chi, come me, doveva vivere con la rendita di una casetta lasciata da mio marito. Ma la mia maledizione darà i suoi frutti se al 1951 saremo come oggi. Ladri, speculatori! Altro che giustizia! Gli inquilini nuotano nel lusso, e noi facciamo la fame. Maledetti! ».

Io non sento venir meno in me il sentimento cristiano e non voglio girare all'amico onorevole Capalozza questa maledizione. È certo, però, che questa è la voce dei proprietari di case, che noi avremmo dovuto dichia-

rare privilegiati con la nostra legge. (*Applausi al centro*).

Una cosa è certa: che se noi avessimo seguito le vostre proposte, oserei dire le vostre pretese, allora, sì, che avremmo fatto una legge di classe: una legge intesa a tutelare gli interessi di una classe soltanto contro l'altra!

Ma arrendetevi: siamo di fronte, evidentemente, a un problema complesso. È un problema che interessa tutti gli italiani divisi in queste due grandi categorie, dei proprietari e degli inquilini: due grandi categorie separate da un contrasto irriducibile. Ora, da quel che sappiamo, è certa una cosa: li abbiamo scontentati tutti; abbiamo scontentato gli uni e gli altri.

Onorevoli colleghi, questa è la prova che dimostra in maniera solare che noi ci siamo tenuti veramente al di sopra della mischia. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, con la massima brevità, che i colleghi del mio gruppo ed io voteremo contro la legge in questione sia per ragioni di rito, sia per ragioni di merito.

Per ragioni di rito, perché non posso assolutamente rassegnarmi all'idea che sia soppressa la norma costituzionale che io ho avuto oggi l'onore di richiamare, di citare e di additare all'attenzione della Camera. Alorché venne proposta la richiesta del rinvio all'Assemblea dell'esame della legge in questione, la Commissione doveva spogliarsi della cognizione della stessa legge; doveva ritenersi priva di giurisdizione. Ciò invece non ha fatto ed è male. Questa legge (e concludo la prima parte di questa mia dichiarazione) è stata, dall'articolo 13 all'ultimo, il 48, malamente, illegalmente, in spregio alla Costituzione, discussa e deliberata dalla Commissione di giustizia.

Per ragioni di merito, perché, lungi dall'avviare a soluzione il problema angoscioso della crisi degli alloggi, lo ha notevolmente aggravato sotto tutti gli aspetti e particolarmente perché, prorogando il regime vincolistico solo fino al 31 dicembre 1951, la maggioranza della Commissione ha voluto chiudere deliberatamente gli occhi di fronte ad una realtà, angosciosa, nuda e cruda realtà, fatta di cifre, fatta di dati che lo stesso Governo aveva soppesato e valutato allorché nel disegno di legge primitivo si era deciso a porre un termine di proroga

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

che si estendeva fino al 31 dicembre 1955 per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e fino al 31 dicembre 1953 per quelli adibiti ad uso diverso. Era questo il tenore preciso, tassativo, dell'articolo primo del disegno di legge presentato dal ministro guardasigilli e dagli altri ministri.

Quella realtà di cui ora io vi parlo ci fa riflettere, ci ammonisce ancora una volta che non è possibile tornare alla normalità dei rapporti giuridici ed economici di cui ci occupiamo se non si sarà raggiunta una relativa sufficienza di abitazioni. Queste non sono parole mie, onorevoli colleghi, sono parole del ministro guardasigilli, parole che il ministro stesso pronunciava in quest'aula nella seduta del 5 aprile dicendo testualmente che «7.600.000 vani formerebbero (ripeto, sono le sue precise parole: c'è, d'altronde, il resoconto stenografico qui sul mio banco), secondo un calcolo più aderente alla situazione reale, il massimo necessario perché l'Italia rientri in una normale sufficienza di abitazioni». Questi sono i suoi concetti, onorevole Grassi. E se è vero — stando sempre a queste cifre ufficiali del Governo — che col programma dell'I. N. A. — case che si è costituito con la legge Fanfani si prevede la costruzione di 2.000.000 di vani in 7 anni (sono cifre del ministro, ripeto, pronunciate in quest'aula il 5 aprile) e col programma della legge Tupini si prevede la costruzione di 600.000 vani in 3 anni, si addivene agevolmente, molto agevolmente, alla constatazione, che è il risultato automatico di una semplice operazione di addizione, che si avrebbe in totale, secondo il programma proposto dal Governo, una disponibilità di 2.600.000 vani in 7 anni. Ne rimarrebbero dunque 5.000.000 ancora necessari per raggiungere l'auspicata sufficienza di abitazioni.

E allora? Se questa è la realtà, terribile realtà, esposta, rivelata, denunciata da cifre ufficiali del Governo, come voi credete di poter avviare a soluzione questo terribile problema prorogando il regime vincolistico di soli due anni, quando lo stesso Governo diceva che ne occorre sette?

C'è stato poi, è vero, un compromesso fra Governo e maggioranza, compromesso che io non mi spiego come sia stato raggiunto, perché per spiegarmelo dovrei constatare che il Governo ha sconfessato sé stesso e quelle sue cifre e quei suoi dati, quei suoi criteri fondamentali che aderivano, nella legge, alla realtà della situazione: che il Governo insomma ha fatto trionfare l'illusione, la

demagogia abbandonandosi a queste folli chimere e speranze vane. Ma, tralasciando questo argomento, che è fondamentale e che da solo basterebbe a porre ogni umana coscienza contro il disegno di legge in questione, ve ne sono altri che ci impongono di votare contro.

Il primo, anche esso di primo piano, è questo: che questa legge, nonostante le contrarie affermazioni dell'onorevole Avanzini, contempla, prevede, disciplina tali e tanti disparati casi di eccezione alla proroga che si può con la massima tranquillità constatare e concludere che la conservazione del regime vincolistico non è che una burla — mi si perdoni l'espressione poco parlamentare —; questa constatazione ci fa prendere atto che, e soprattutto, alla regola del regime vincolistico si è sostituita la regola del regime liberistico: il ritorno, cioè, alla libertà delle contrattazioni, con poche eccezioni di natura vincolistica, che ammettono il diritto alla proroga.

Questa è la realtà. Vogliamo una ad una esaminare tutte le fattispecie, nelle quali si concede l'eccezione alla proroga? Io tedierei l'Assemblea; d'altra parte ciascuno di voi ha davanti a sé il disegno di legge e potrà rilevare l'esattezza o meno di queste mie osservazioni.

Ma noi voteremo contro anche e soprattutto perché la legge colpisce, in modo particolare, direi quasi ha voluto accanirsi contro la povera gente, con esosi aumenti e con disposizioni, in materia di sfratto, che sono indiscriminate ed implacabili. Lungi dall'agevolare i piccoli proprietari — per i quali noi avevamo invocato provvedimenti, quanto meno, di natura fiscale; e ben si poteva, onorevole Avanzini, inviare, come si è fatto in tanti altri casi, le nostre proposte ed i nostri emendamenti alla Commissione finanze e tesoro, perché esprimesse il suo parere — lungi dall'agevolare, dicevo, gli interessi dei piccoli proprietari, questa legge non li ha affatto tutelati, preoccupandosi solo di favorire i grandi proprietari ed anche gli speculatori, con quella disposizione richiamata da altri colleghi, coloro, cioè, che hanno approfittato delle circostanze eccezionali del dopoguerra per conseguire illeciti profitti e fare acquisti, che in altre circostanze non avrebbero mai potuto fare.

Ma votiamo contro anche perché, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non ha voluto o non ha potuto risolvere il problema, tanto grave ed urgente, dei rapporti tra l'Incis ed istituti similari e i loro inquilini; non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

ha affrontato questo problema, lo ha rimandato alle calende greche, a quando cioè la materia sarà contemplata e disciplinata da apposito provvedimento. Però, non ha esitato un istante ad estendere le nuove disposizioni sugli sfratti agli inquilini dell'Incis. Ed allora perché non ha, di converso, prorogato l'applicazione di quelle disposizioni anche alle calende greche, cioè al tempo in cui la materia dell'Incis, degli istituti similari e dei loro inquilini sarà regolata e disciplinata a parte?

Noi voteremo contro (io particolarmente, voterò deliberatamente contro; e forse basterebbe solo questo argomento a farmi insorgere contro questa legge), perché essa non ha affatto tutelato, anzi ha calpestato i diritti degli inquilini danneggiati dalla guerra. In che modo? Respingendo un mio emendamento, che era molto opportuno ed ispirato a criteri di somma giustizia e di equità, con il quale proponevo che, allorché il locatore pretende il rilascio dell'immobile in quelle determinate fattispecie previste dagli articoli 4 e 5, ove lo stesso immobile di cui si chiede il rilascio sia stato dall'inquilino a sue spese ricostruito o riparato, dovesse l'inquilino aver diritto alla proroga e pretendere di scomputare, di compensare sul fitto il suo credito per le spese da lui anticipate per la riparazione o la ricostruzione dell'immobile.

Anche questo emendamento è stato respinto e, onorevoli colleghi, chi ha un po' di logica elementare e di pratica di diritto capisce che in questo caso la Commissione, rigettando tale proposta, umana, giusta, dal punto di vista giuridico pienamente fondata, ha addirittura contorto una norma fondamentale di diritto. Si tratta di inquilini che a costo di immensi sacrifici, in zone martoriate dalla guerra, in assenza dei proprietari hanno ricostruito a loro spese — si tratta in gran parte di poveri falegnami o muratori — l'immobile e, tornati i proprietari, sono rimasti con costoro di accordo (uno di quegli accordi verbali tanto frequenti nei nostri paesi, basati sulla buona fede) che il credito per quelle spese sarebbe stato scomputato e compensato con il canone di affitto.

Ebbene, quando si respinge una proposta di questo genere e si dice che anche in quel caso l'inquilino deve essere sfrattato e deve consolarsi con il credito che conserva per le spese che ha anticipato, quando si arriva a simile eccesso, come volete, onorevoli colleghi, che possa approvarsi un disegno di legge ispirato a codesti criteri?

Concludendo, io voterò contro e con me voteranno contro i colleghi di questo settore perché la legge in questione, proposta alla nostra approvazione, è irrituale, illegale e anticostituzionale, perché soprattutto è contro la povera gente, contro il popolo, contro la logica, contro la realtà, contro il diritto e contro il buon senso. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Belloni. Ne ha facoltà.

BELLONI. Onorevoli colleghi; purtroppo queste dichiarazioni non servono a spostare alcunché: servono soltanto a salvare l'anima. Sarò perciò brevissimo.

Nella sua impostazione e nel suo complesso questa legge, nella stesura definitiva, non consente un giudizio diverso da quello che, parlando in questa sede a nome del gruppo repubblicano, ho avuto altra volta occasione di esprimere nel corso della sua elaborazione. Perciò, coerentemente con quelle dichiarazioni, con quei principi, con quelle affermazioni, voterò contro.

Una voce al centro... e l'anima è salva!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tonengo. Ne ha facoltà.

TONENGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi asterrò dal voto. Il collega Bovetti ed io avevamo presentato un emendamento a favore dei proprietari di una sola casa, comperata a costo di sacrifici e di sudori, frutto del lavoro di generazioni e generazioni. Costoro hanno ancora la casa occupata da altri: ebbene, per essi avevamo chiesto che fosse consentito il rientro, per cui il proprietario di un'unica casa potesse ottenerne la disponibilità. Questo emendamento non è stato accolto.

L'onorevole Avanzini ha detto di aver ricevuto decine di lettere; io ho ricevuto più di cento lettere da tutte le parti d'Italia (*Interruzioni al centro e a destra*), forse perché si è visto in me l'uomo che ha il coraggio di dire ciò che pensa! (*Commenti*). E se non fosse per non venir meno alla disciplina del gruppo, che ha pure la sua importanza e il suo significato nelle battaglie parlamentari, voterei contro. (*Commenti*).

Ricordatevi che vi sono centinaia, per non dire migliaia, di famiglie le quali hanno fatto grandi sacrifici, attraverso talvolta generazioni, per acquistarsi una casetta: si tratta di contadini, di impiegati, che magari pagano un fitto di 10 mila lire al mese e ritraggono dalla loro casa, frutto di tanti sa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

crifici, mille lire, mentre coloro che hanno comperato case dal 1942 al 1946 possono essere anche persone che hanno potuto comprarle avendo fatto guadagni illeciti! Oggi, dunque, chi ha sudato tanto per avere una casa non può entrarvi, ma deve sopportare che del suo sacrificio godano altri! Per questi motivi io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Natoli. Ne ha facoltà.

NATOLI ALDO. Io non so, signor Presidente, se i colleghi della maggioranza, i quali, a giudicare dalle dichiarazioni che sono state fatte poco fa da uno di loro, sembrano così ansiosi di votare questa legge, si rendano perfettamente conto di alcune delle conseguenze di essa, e in particolare di ciò che avverrà per quanto concerne gli sfratti. Io posso affermare che la legge darà via libera ad una vera e propria ondata di sfratti. Mi domando se i colleghi della maggioranza si rendano conto di che cosa significhi una ondata di sfratti in un paese come il nostro, dove la crisi edilizia permane ancora con accenti di così grave ed angosciosa urgenza.

Vorrei dare ai colleghi della maggioranza qualche cifra e citare qualche fatto semplice e concreto che viene dalla cronaca quotidiana, e forse proprio per questo più accessibile e più comprensibile. Mi limiterò ad esporre alcune cifre circa la situazione che esiste a Roma, nella più grande città d'Italia, dove la crisi edilizia si fa sentire in maniera particolarmente acuta, e dove un giornale il quale segue di solito fedelmente la politica governativa, ha previsto che in seguito alla approvazione di questa legge, noi avremo presumibilmente, nel 1950, ben 10 mila famiglie che saranno minacciate di sfratto.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo a Roma una fame di case per oltre 400 mila vani; presso l'istituto delle case popolari esistono oltre 36 mila domande giacenti; vi sono ancora a Roma alcune decine di migliaia di bambini, i quali non possono andare a scuola, perché le aule scolastiche sono ancora occupate da sfollati e da famiglie di sinistrati. Esiste a Roma, inoltre, un fenomeno tutto particolare, che non so se si verifichi in altre città d'Italia; da qualche anno si sono formate a Roma e talora nel centro stesso, delle vere e proprie colonie di cavernicoli. Abbiamo almeno 5 mila persone, le quali non nella periferia della città, non nel suburbio, non nell'agro romano, ma nel cuore della capitale d'Italia, persino sotto il Campidoglio, e lungo la via Flaminia, lungo il

viale Tiziano vivono in caverne; oltre decine e decine di famiglie di cavernicoli vivono sotto gli archi dell'acquedotto alessandrino, altre persino sotto il colle di Santa Sabina.

Io non so se questi fatti che sto denunciando siano tali da giustificare i sorrisi che scorgo sui visi di taluni colleghi della maggioranza. È mai possibile, domando, che nessuno si turbi al pensiero che vi sono 5000 e più persone le quali sono costrette a vivere dentro caverne in un paese che si dice civile e che certamente lo è stato, almeno?

Dunque, voi vi apprestate a votare col sorriso sulle labbra, una legge la quale è presumibile che condanni, nella sola Roma, oltre 10.000 famiglie ad essere sfrattate nel 1950. Voglio citarvi alcuni fatti di cronaca: la cronaca, fuori da ogni polemica, può insegnarci parecchie cose se sappiamo aprire ad essa i nostri occhi e le nostre orecchie. Nei mesi di maggio, giugno e luglio vi sono stati a Roma 200 casi di sfratto; nel mese di agosto, precisamente il 15 agosto, sono state sfrattate quattro famiglie, il 18 agosto 10 famiglie, ed un'altra il 25 dello stesso mese. Il 2 settembre sfratto di otto famiglie; il 9 settembre altre quattro famiglie; il 28 dello stesso mese tocca ad altre sette famiglie. Ai primi di ottobre è la volta di due famiglie; il 12 ottobre 10 casette vengono demolite a viale Prenestino, gli abitanti rimangono sulla strada; il 19 ottobre viene evacuato un casermone, dove abitavano 70 famiglie, trasferite semplicemente sulla via Salaria. Infine, in questi giorni, la maggior parte delle 298 famiglie che abitano in un campo di sfollati a Trastevere minacciata di sfratto anche da questo campo. (*Interruzioni al centro*).

Ho sentito qualche collega dire che io sarei fuori argomento e che questa non sarebbe una dichiarazione di voto. Mi pare, onorevole Presidente, che non vi potrebbe essere osservazione meno pertinente di questa. Io vi ho dato brevemente la dimostrazione che prima ancora che questa legge sia approvata, secondo le disposizioni che attualmente vigono le quali verranno, con essa, seriamente aggravate, fino a questo momento, nella città di Roma, dall'aprile in poi di quest'anno, sono stati eseguiti più di 500 sfratti. E mi risulta che altri 700 casi di sfratto sono all'esame della Commissione che si interessa di questa dolorosa questione.

Ebbene, onorevoli colleghi, come potete votare a cuor leggero una legge che certamente, ed in misura notevole, aggraverà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

questa situazione? Inoltre, come se non bastasse, bisogna tener presente che a Roma, oltre alla gravità della crisi edilizia, nel 1950 vi sarà uno straordinario afflusso di persone che verranno nella capitale in occasione dell'anno santo. È inevitabile, quindi, che si creerà una condizione di superaffollamento e che ci sarà chi da questa situazione cercherà di trarre vantaggio mediante la speculazione. D'altro canto, in occasione dell'anno santo, si assiste a fatti che inducono a pensare che a Roma si tenda ad effettuare una politica urbanistica, direi, di tipo imperiale, che giunge persino a sventramenti con demolizioni di fabbricati, con relativi sfratti, e con un ulteriore aggravamento della crisi edilizia e della fame di case.

Ho ascoltato poco fa l'onorevole Avanzini leggere una lettera di un proprietario di case, un piccolo proprietario, che gli mandava le sue maledizioni, e ho visto qualche collega della maggioranza che si è affrettato a fare gli scongiuri del caso. Ma quali scongiuri potranno salvarvi dalle maledizioni che si riverseranno su di voi da parte delle migliaia di famiglie che saranno immediatamente minacciate di sfratto, dopo che voi avrete approvato questa legge?

ARTALE. Da quali dati ha ricavato questa statistica di diecimila casi di sfratto? Ma se il pretore può concedere sino a 24 mesi di proroga!

NATOLI ALDO. Ripeto che si tratta di previsioni che vengono da una fonte non sospetta, un giornale governativo. La legge attualmente in vigore ha permesso che questo anno a Roma venissero eseguite oltre 500 sentenze di sfratto, altri 700 casi sono in corso; si può prevedere fondatamente che queste cifre saranno moltiplicate per dieci non appena entrerà in vigore la legge che state per approvare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocchetti, Ne ha facoltà.

ROCCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non come relatore — perché credo che al relatore non competa fare una dichiarazione di voto — ma come un deputato che ha dato alla formazione di questa legge una certa collaborazione, io credo mio dovere di prendere la parola per rintuzzare le accuse che ci sono state lanciate a proposito di questa legge presentata come una formulazione intesa a difendere la proprietà, diretta ad opprimere i meno abbienti.

Non è affatto vero che la legge si ispiri a criteri di difesa del diritto di proprietà, e

tanto meno di difesa dei grandi proprietari e degli interessi di costoro. È vero invece che la legge ha lo scopo di difendere coloro che hanno bisogno di tutela, con esclusione di coloro che possono provvedere alle proprie necessità. Questo è il punto centrale a cui la legge si ispira, ed attraverso questa impostazione fondamentale essa si propone di risolvere il problema alla radice, favorire le costruzioni incitando l'iniziativa privata. Pur con questo proposito, la legge si ispira però non a criteri strettamente economici ma a considerazioni di ordine sociale.

Di questa mia asserzione è dimostrazione ampia la differenziazione contenuta in tutta la legge, dove si è tenuto in modo particolare a distinguere nella scala degli aumenti e delle possibilità di sfratto gli alloggi dagli stabili adibiti ad uso diverso da abitazione e si sono persino introdotte valutazioni di ordine soggettivo. In applicazione di questo principio, si è giunti persino ad escludere dalla tutela dei vincoli coloro che hanno un determinato patrimonio o coloro che hanno un determinato reddito, in base ai quali possano provvedere alla necessità di alloggio.

Sono state stabilite anche una più lunga graduazione e una più larga possibilità di tolleranza del limite e del periodo concesso per l'esecuzione degli sfratti. Ho udito qui parlare molto, onorevoli colleghi, degli sfratti per l'anno 1950 e per l'anno 1951 e ho udito anche parlare delle più ampie facoltà che si sono a questo riguardo statuite e che sono, per vero, contenute invece in ambito molto ristretto; ma non ho udito invece parlare da alcuno dei colleghi intervenuti nella discussione, di una norma nuova che è stata sancita in tema di esecuzione degli sfratti.

Questa legge, infatti, che voi battezzate come antisociale, questa legge che incontra così aspramente la vostra disapprovazione, colleghi della opposizione, prevede per l'esecuzione degli sfratti dei termini più ampi di quelli esistenti per il passato, e così vasti da superare la durata stessa della legge, concludendo un periodo complessivo di ben 22 mesi o di 28 per i centri sinistrati dalla guerra.

E per quanto poi concerne la critica sulla brevità del termine di proroga, ricordo che noi abbiamo insistito per una durata breve e fissato il termine del 1951 proprio perché pensiamo che la legge debba essere ritoccata nel futuro, non per negare ulteriore assistenza a coloro che di tutela hanno bisogno, ma per restringere sempre più la tutela ai veri bisognosi, eccettuando co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

loro che per le loro condizioni economiche sono in grado di provvedere a se stessi.

Questa è la impostazione fondamentale dalla quale noi siamo partiti. Ci si dice che quello da noi proposto non è un sistema, che il nostro è un sistema empirico che non risolverà niente; ci si dice inoltre che bisognava cercarne un altro e ci si contrappone il sistema proposto dalla C. G. I. L.. Ora, onorevoli colleghi, io affermo che secondo quella impostazione noi certamente non avremo risolto niente in Italia, perché il nucleo centrale della tesi prospettata nel memoriale della C. G. I. L. si svolgeva intorno a temi di nessuna utilità pratica quale quello della cassa nazionale cui doveva versarsi il gettito degli aumenti.

Ora, se si pensa che secondo quel progetto le nuove locazioni di immobili dovevano essere esentate da ogni forma di pagamento di imposta e da ogni forma di contribuzione, i soli aumenti da riversare sarebbero stati quelli — modestissimi, anzi irrisori — relativi ai vecchi alloggi. La cassa dunque non avrebbe coperto nemmeno le spese della propria organizzazione.

Evidentemente il progetto della C. G. I. L. non rappresenta che una turlupinatura e non contiene alcuna soluzione. L'unica è la nostra, quella cioè che si propone di dare a coloro che devono essere incoraggiati nella ripresa dell'attività edilizia in Italia la certezza che non si intende protrarre il limite dei vincoli oltre il termine che sarà necessario e oltre le persone che ne avranno bisogno, ma che si cerca, invece, attraverso sgravi e vincoli successivi, di restituire un giorno in Italia alla proprietà edilizia quel valore e contenuto economico cui essa ha diritto. E ciò non nell'interesse privato ma in quello stesso della società: perché solo incoraggiando l'iniziativa privata si potrà risolvere il problema della casa.

Quello che vediamo a Roma e dovunque in Italia, la ripresa dell'edilizia privata, per cui sorgono in tutti i quartieri nuovi palazzi, è un fenomeno prodotto dalle norme della legge del 1947 che ha svincolato gli immobili costruiti successivamente a quella data ed è un prodotto della impostazione di questa legge che garantisce di un futuro ritorno alla libertà di contrattazione e quindi al reddito economico dei fabbricati.

Noi abbiamo la coscienza tranquilla di aver compiuto il nostro dovere per aver tenuto conto e rispetto delle necessità del popolo e dei reali interessi del paese.

Per questi motivi noi diamo coscientemente il nostro voto di approvazione a questa legge (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Come già ho comunicato a suo tempo, la Camera sospenderà i suoi lavori per una settimana, dal 4 all'11 dicembre, per riprenderli, poi, per una decina di giorni ed esaminare quanto è necessario prima delle vacanze natalizie.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di oggi, in sede legislativa, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: « Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici » (925).

Ha pure approvato, con modificazioni, i seguenti disegni di legge:

« Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in quattro giornate domenicali » (924);

« Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena » (880);

« Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria » (885).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il disegno di legge:

« Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche (930) — (*Approvato da quella VII Commissione permanente*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione:

Presenti	277
Votanti	276
Astenuti	1
Maggioranza	139
Voti favorevoli	246
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Artale — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Bellardi — Belloni — Benvenuti — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bovetti — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cagnasso — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Castiglione — Cavalli — Ceccherini — Ceconi — Chatrian — Chiaramello — Chiarrini — Chieffi — Christergi — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Coccia — Codacci Pisa-

nelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Covelli — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Genna — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Pira — Lanza — Lazzi — Lecciso — Leone-Marchesano — Lettieri — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lopardi — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Marazza — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Migliori — Molinaroli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mùrdaca.

Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pagliuca — Parente — Pecoraro — Perlingieri — Perrone Capano — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Proia.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Resta — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Russo Carlo.

Saija — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Um-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

berto — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Si è astenuto:

Tonengo.

Sono in congedo:

Andreotti.

Calcagno — Cappugi — Carratelli.

Facchin — Firrao — Foderaro.

Giannini Guglielmo — Giordani.

Larussa.

Manuel-Gismondi — Manzini — Murgia.

Pallenzona — Pastore — Pera — Pertusio.

Rumor.

Sabatini — Saggin — Scoca.

Vigo.

**Annunzio di interrogazioni,
di una interpellanza e di una mozione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, della interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda di dovere emanare tassative disposizioni ai Rettori delle università per la concessione della sessione di esami di febbraio, che favorirebbe numerosi studenti, i quali a causa degli eventi bellici hanno subito notevoli ritardi negli studi; e per sapere se non ritenga provocatorio nei confronti delle masse giovanili universitarie l'aver permesso che le forze di polizia presidino la Università di Roma per impedirne l'accesso agli universitari; fatto questo che ha causato gli incidenti mai prima verificatisi.

(926)

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli ingenti danni causati dalla recente alluvione e per opera dello straripamento del fiume Arno, ad abitazioni, terre coltivate, impianti industriali, vie di comunicazione compresi in vaste zone delle provincie di Pisa e Livorno; e se, oltre ai provvedimenti di soccorso necessari ad alleviare le condizioni di disagio delle popolazioni colpite, e a risarcirne i danni, il Governo non ritenga di affrontare e risolvere il problema dell'assetto definitivo del corso dell'Arno onde evitare che frequenti piene e straripamenti infliggano considerevoli danni a terre, industrie, case e vie di comunicazioni.

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se sia vero che, per il 31 dicembre, si pensi sopprimere il servizio automobilistico Castelsaraceno-Lagonegro, lasciando nel più triste abbandono un paese di oltre tremila abitanti, privo di qualsiasi altro mezzo di trasporto, e come si creda provvedere perché non si verifichi un sì deplorabile inconveniente.

(928)

« CERABONA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti hanno preso o intendano prendere a seguito delle alluvioni che hanno colpito in questi giorni la Emilia-Romagna.

(929)

« CAVALLARI, TAROZZI, NENNI GIULIANA, GRAZIA, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi in base ai quali il prezzo dei tabacchi greggi di produzione nazionale allo stato sciolto, è stato fissato per il triennio 1949-51 in misura identica a quella del 1947 ed inferiore, di una percentuale variabile dal 6 al 17 per cento, a quella del 1948.

« Poiché l'aumento concesso per i tabacchi di produzione 1948 doveva considerarsi come una revisione dei prezzi 1947, nella determinazione dei quali non furono sufficientemente valutati i vari elementi di costo, l'interrogante chiede se, non essendo intervenute nel 1949 diminuzioni di sorta, non si ritenga necessario che vengano mantenuti per quest'anno i prezzi del 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1612)

« VETRONE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere dinanzi ai vari casi di violazione della legge 4 agosto 1945, n. 453 e 14 febbraio 1946, n. 27 (prorogata successivamente al 31 maggio 1950) che si verificano da parte di ditte private, di enti pubblici, statali e parastatali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1613)

« VIOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere se, a tenore dell'ordine del giorno accolto come raccomandazione dal Governo e successivamente votato dalla Camera il 25 ottobre 1949, abbiano di comune accordo:

a) stabilito con opportune misure il reintegro di parte almeno della somma falcidiata al bilancio delle relazioni culturali con l'estero per il corrente anno;

b) predisposto un più adeguato e consapevole programma di finanziamento, sul medesimo capitolo, per il prossimo bilancio 1950 ormai in corso di compilazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(1614)

« FRANCESCHINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quale esito ha avuto la domanda — presentata su suggerimento e dopo promessa del Ministro — del Consorzio per l'acquedotto Lendinara-Badia, interessante otto comuni, intesa ad ottenere il finanziamento della prima rata di 172 milioni sugli ottocento complessivi, per iniziare i lavori urgentemente richiesti ai fini sanitari e per lenire la grave disoccupazione.

« Tale domanda è stata appoggiata da tutti i deputati e i senatori della provincia di Rovigo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1615) « CAVAZZINI, PESENTI ANTONIO, COSTA, CESSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il Ministero dell'interno si è opposto e si oppone alla celebrazione delle elezioni amministrative nel comune di Civitanova Marche, richieste unanimemente da tutti i partiti ed associazioni e dalla cittadinanza.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se l'onorevole Ministro intende provvedere rimuovendo uno stato di cose contrario alle leggi e ponendo termine alla gestione com-

missariale iniziata nel marzo 1949 con la formale assicurazione da parte dei rappresentanti del Governo che il Commissario nominato aveva principalmente, se non addirittura esclusivamente, il mandato di preparare le elezioni amministrative di Civitanova Marche nel più breve termine possibile.

« Gli interroganti ricordano che Civitanova Marche da oltre un ventennio è priva di Amministrazione comunale eletta e segnalano che la situazione locale è turbata da una così evidente lesione dei diritti di tutti i cittadini e dei principi della Costituzione della Repubblica. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(1616) « MANIERA, CORONA ACHILLE, BORIONI, MAZZOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se e come intendano intervenire, attraverso gli organi competenti, perché siano al più presto regolati i rapporti sorti, in base alle vigenti leggi, fra la società « Terni » da una parte, e i cittadini privati e le Amministrazioni comunali di una vasta zona della provincia di Rieti, dall'altra, in dipendenza della costruzione, da parte della stessa società « Terni », di due grandi bacini per la produzione dell'energia elettrica. Più particolarmente, constatate le inadempienze della società, l'interrogante chiede se siano ravvisati i mezzi idonei per ottenere:

a) per quanto si attiene ai rapporti tra la « Terni », gli enti pubblici ed i privati cittadini:

1°) l'esecuzione e ricostruzione delle opere pubbliche sommerse, non ricostruite affatto, o non completate;

2°) una ricostruzione adeguata delle private abitazioni sommerse;

3°) la riparazione dei danni di vario ordine prodotti alle reti stradali ed il risarcimento di quelli causati alle strade demaniale non ricostruite;

4°) la definizione di tutte le pendenze e vertenze in corso e la risoluzione di tutti i problemi di pubblico interesse previsti dalla legge, attraverso la pubblicazione di un chiaro e tassativo disciplinare, che precisi gli obblighi della « Terni » ed eviti formule incerte, che provocano lunghe discussioni e servono a procrastinare od eludere la soddisfazione degli obblighi verso le popolazioni danneggiate;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

5°) la concessione agli Enti locali dei canoni, anche arretrati, previsti dalla legge 11 dicembre 1943 ed il loro aggiornamento al valore attuale della moneta;

6°) la concessione a tutti i comuni rivieraschi — tenuti presenti gli speciali diritti del comune di Rieti — del quantitativo di energia e degli ulteriori canoni previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto 11 dicembre 1953 in conformità delle richieste contenute nel memoriale redatto dall'Amministrazione comunale di Castel di Tora e trasmesso agli organi competenti;

b) ed inoltre, per quanto si attiene alle esigenze di carattere sociale, l'interrogante chiede al Governo se crede opportuno di ravvisare la urgente ed improrogabile necessità di provvedere, in qualche modo, a mettere in atto gli opportuni mezzi a sua disposizione, perché sia creato, per le popolazioni misere ed abbandonate del Cicolano e dell'Alta Sabina, un lavoro duraturo, sostituendosi al mancato lavoro derivato dalla sommersione di circa 1500 ettari di terreno;

c) per quanto si attiene ai lavori pubblici, l'interrogante chiede al Governo se intenda in questo particolare momento assistere in maniera speciale i comuni dei due bacini per la costruzione di quelle utilità pubbliche, che sono la condizione essenziale di ogni vita civile, tenute presente le condizioni di estremo abbandono nelle quali si trovano quelle popolazioni, fra l'altro, oltremodo bisognose di impiegare la enorme mano d'opera disoccupata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1617)

« BERNARDINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e dei trasporti, per conoscere — richiamandosi a precedente interrogazione presentata nel novembre 1947 all'Assemblea Costituente — se non sia stata ancora ravvisata l'opportunità di addivenire alla riattivazione della importante linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, interrotta per eventi bellici.

« L'interrogante ritiene doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli Ministri su questo insoluto problema, per la grande importanza commerciale e turistica, sul piano internazionale, della predetta via di comunicazione, attraverso cui devesi ristabilire il traffico fra il Nord Italia e la Francia del Sud, in accoglimento delle esplicite aspirazioni delle popolazioni più direttamente interessate, formulate nella riunione tenutasi a Breyll sur Rya il 30 aprile 1949 con la partecipazione

dei sindaci italiani e francesi della Valle Roja e dei maggiori rappresentanti delle attività economiche e turistiche delle provincie di Cuneo, Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime.

« In attesa dei necessari accordi internazionali con il paese confinante, l'interrogante fa palese l'opportunità che si provveda alla riattivazione del tronco ferroviario snodantesi sul nostro territorio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1618)

« CHIARAMELLO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno che in occasione delle feste natalizie si conceda un anticipo dell'aumento stabilito sulle pensioni, ai pensionati delle varie categorie e specialmente a quelli pagati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ordinando, altresì, di anticipare la data di pagamento della pensione del mese di dicembre al giorno ventitrè di detto mese. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(1619)

« BONTADE MARGHERITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, sui motivi del rifiuto a concedere la sessione straordinaria di esami secondo la giusta richiesta di tutti gli studenti universitari, e sulle condizioni in cui sono state fatte intervenire contro gli studenti le forze di pubblica sicurezza con gravi incidenti, numerosi ed ingiustificati arresti oltreché violazione dei tradizionali diritti degli Atenei.

(244)

« MONTANARI, PAJETTA GIULIANO, GALLO ELISABETTA, SPALLONE, MAGNANI ».

« La Camera,

considerata l'opportunità di provvedere affinché, senza aggravio per il bilancio dello Stato, i militari di ogni grado attualmente in servizio possano trascorrere in famiglia le festività natalizie, invita il Governo a disporre per la concessione dei seguenti benefici ai militari suddetti:

a) concessione di una licenza straordinaria di quindici giorni in due turni;

b) concessione di un biglietto ferroviario gratuito di 3^a classe, valido per tutti i treni, ai militari e graduati di truppa beneficianti di detta licenza;

c) corresponsione, al momento in cui è concessa la licenza, a tutti i militari e graduati di truppa di un assegno in denaro equi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1949

valente all'importo dei viveri non consumati durante la loro assenza dai reparti.

(14) « PAJETTA GIULIANO, AZZI, GUADALUPI, BOTTONELLI, ROVEDA, FLOREANI DELLA PORTA GISELLA, BORELINI GINA, SACCENTI, TOLLOY, LOMBARDI CARLO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 21.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e comparte-

cipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominedò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Reppi.

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO